

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

14° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	12
4 ^a - Difesa	»	15
5 ^a - Bilancio	»	24
6 ^a - Finanze e tesoro	»	29
7 ^a - Istruzione	»	42
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	61
10 ^a - Industria	»	65
11 ^a - Lavoro	»	69
12 ^a - Igiene e sanità	»	73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	77

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	90
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	92
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	94
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	96
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	»	97
9 ^a - <i>Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri</i> ...	»	98
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	»	99

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	100
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,35.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

DOC. IV-bis, n. 4 nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 314 del codice penale (peculato); 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso di ufficio);

(R135 000, C21ª, 0001º)

DOC. IV-bis, n. 5 nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché del signor Alessandro Voci, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale (peculato).

(R135 000, C21ª, 0002º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Il senatore MILIO e la senatrice SILIQUINI sottolineano l'opportunità che il dottor Vincenzo Scotti sia ascoltato dalla Giunta anche nella prossima seduta in ordine ai fatti descritti nelle domande in esame, affinché sia data la possibilità a tutti i commissari di porre eventuali quesiti all'ex Ministro dell'interno, dopo aver approfondito l'esame delle memorie presentate dagli interessati in data di ieri e in data odierna.

La Giunta ascolta quindi il dottor Vincenzo SCOTTI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori GRECO, CALLEGARO, VALENTINO, RUSSO, PELELLA, BERTONI ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor Scotti, il PRESIDENTE propone di rinviare la discussione delle domande in esame e di invitare lo stesso dottor Scotti ad essere sentito nuovamente dalla Giunta nella prossima seduta.

La Giunta unanime conviene e rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

14ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi, per la sanità Bettoni Brandani, per l'ambiente Calzolaio e per il tesoro Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01ª, 0010°)*

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il Presidente del Senato gli ha rappresentato la richiesta, avanzata dal Presidente della Commissione giustizia a nome del rispettivo Ufficio di Presidenza, di riconsiderare le competenze in materia di giustizia amministrativa e di giurisdizione contabile, a favore della 2ª Commissione. A suo avviso, tale richiesta dovrebbe essere respinta, in conformità a una definizione consolidata delle competenze, che corrisponde alla peculiare natura delle funzioni giurisdizionali amministrative e contabili, attribuite a organi che svolgono anche funzioni diverse, intrinsecamente connesse all'ordinamento dell'amministrazione pubblica.

Interviene in proposito il senatore MARCHETTI, il quale prospetta la possibilità di una competenza congiunta nelle materie in questione.

Il presidente VILLONE obietta che una competenza congiunta non potrebbe essere definita in via generale, ma solo per casi specifici.

Il senatore PELLEGRINO sostiene che l'eventualità di una competenza congiunta debba essere contrastata in base all'argomento che allora tutte le questioni di giurisdizione, anche ordinaria, sarebbero attratte interamente in tale peculiare forma di competenza. D'altra parte, osserva che l'ordinamento vigente non contempla l'unità della giurisdizione, per alcuni versi auspicabile, e non consente pertanto una trattazione esclusiva da parte di alcuna Commissione.

Si associa il senatore PIERONI.

Il senatore ROTELLI condivide la valutazione del Presidente, osservando che in sede di revisione costituzionale si potrebbe riconsiderare la dicotomia tra diritti e interessi legittimi, ma sostiene che nell'attuale ordinamento la giustizia amministrativa va ricondotta all'amministrazione piuttosto che alla giurisdizione. Quanto alla Corte dei conti, la recente ridefinizione delle sue competenze ne ha accentuato la funzione di controllo sull'amministrazione, estesa dalla valutazione di legittimità a quella di efficienza nella gestione. Sarebbe assolutamente inopportuno, a suo avviso, sottrarre la relativa competenza alla Commissione affari costituzionali.

Il presidente VILLONE, preso atto delle opinioni manifestate sulla questione, si riserva di fornire una risposta conseguente al Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

(870) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva che si tratta di un decreto reiterato, di contenuto omogeneo, già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo averne illustrato il contenuto e la finalità, propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario PENNACCHI ritiene del pari sussistenti i presupposti di necessità ed urgenza e considera opportuno il provvedimento per dare impulso alla riforma della pubblica amministrazione.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

(896) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 351, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PIERONI ricorda i numerosi precedenti del provvedimento, propone un parere favorevole e segnala, per le valutazioni di merito, l'incongruenza del termine di decorrenza delle disposizioni contenute nell'articolo 21.

Il sottosegretario CALZOLAIO raccomanda alla Commissione di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali, precisando

che il decreto ha in gran parte prodotto i propri effetti, con buoni risultati.

Viene quindi accolta la proposta di parere favorevole.

(897) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 352, recante disciplina delle attività di recupero dei rifiuti

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore ARLACCHI rammenta la valutazione positiva sul precedente decreto e precisa che si tratta di una disciplina transitoria, destinata a operare fino al recepimento della normativa comunitaria. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Il sottosegretario CALZOLAIO osserva che si tratta di un provvedimento urgente, a carattere temporaneo, in attesa di una nuova disciplina organica della materia.

La Commissione si pronuncia positivamente sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI illustra il decreto-legge e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ritenendo sussistenti i presupposti di necessità e urgenza, propone un parere favorevole.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI sottolinea l'urgenza del provvedimento, per alcune parti adottato su richiesta delle Regioni.

Viene quindi accolta la proposta di parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo (n. 7).

(Parere al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01^a, 0002^o)

Riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice DENTAMARO illustra uno schema di parere favorevole considerando però che la consultazione delle Commissioni parlamentari dovrebbe seguire la valutazione del Consiglio di Stato. Quanto al merito del provvedimento ritiene complessivamente opportuna la sostituzione della normativa vigente, viziata da numerose lacune e da cospicui inconvenienti procedurali. Nel testo trasmesso dal Governo, a suo avviso, dovrebbero essere omessi l'ultima parte del comma 1 e l'intero comma 2 dell'articolo 1, privi di contenuto normativo. Quanto all'articolo 4, esso non risponde allo scopo di semplificazione nella parte in cui consente, senza prescriverla, l'utilizzazione dei formulari e modelli previsti: al riguardo, sarebbe preferibile la locuzione «devono» piuttosto che «possono». L'articolo 5 dovrebbe prevedere l'ipotesi di aggravamento delle infermità che determini l'insorgenza successiva di un esito invalidante, mentre nell'articolo 20 non si giustifica il rinvio ad altri provvedimenti per la copertura delle spese.

Il sottosegretario ZOPPI reputa condivisibili i rilievi formulati dalla relatrice e dichiara che il Governo è consapevole della necessità di modificare in misura più ampia l'assetto delle competenze in materia medico-legale per il pubblico impiego.

Il presidente VILLONE rileva che la questione della priorità temporale del parere del Consiglio di Stato, a suo avviso preferibile, rimane irrisolta.

Senza discussione, la Commissione accoglie la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(335) GUERZONI ed altri. - Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

(398) PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, procedendo alla discussione generale.

Il senatore PASSIGLI esprime apprezzamento per il contenuto del disegno di legge n. 335: è a suo avviso necessario, infatti, provvedere a una nuova disciplina del finanziamento dei partiti, nell'interesse della democrazia, predisponendo un meccanismo trasparente e controllabile dai cittadini. Condivide il sistema di destinazione volontaria di una quota del gettito IRPEF, mentre esprime perplessità sull'esclusione dei partiti che non abbiano riportato il 3,5 per cento dei voti e si pronuncia criticamente sull'articolo 5, che a suo avviso potrebbe dissimulare un sistema di contribuzione individuale privilegiata.

Il senatore ROTELLI invita a considerare l'ipotesi che la destinazione di una quota del gettito IRPEF non abbia risultato alcuno perchè i

contribuenti, ove non siano ostili per principio ai partiti politici, potrebbero preferire una contribuzione secondo le proprie preferenze, escludendo gli avversari. Nell'auspicare una simulazione dei possibili effetti della normativa proposta, richiama l'attenzione anche sui problemi etici e di legittimità che potrebbero derivare dalla necessità di eventuali anticipazioni del Tesoro per il caso dianzi evocato.

Il senatore BESOSTRI riconosce l'importanza dell'iniziativa in esame, che riguarda un problema grave, da risolvere tempestivamente. È necessario, peraltro, definire esattamente l'ambito soggettivo dei beneficiari, considerando ad esempio anche i movimenti che programmaticamente non partecipano alle elezioni, valutando la dimensione territoriale delle organizzazioni politiche e contemplando anche le minoranze che non prendono parte alle elezioni per la Camera dei deputati. Sottolinea, inoltre, che con il sistema elettorale maggioritario non vi è una corrispondenza esatta tra partiti, movimenti politici e candidature per le Assemblee elettive.

Interviene quindi la senatrice PASQUALI, la quale, condividendo alcune perplessità del senatore Rotelli, osserva però che un mezzo di finanziamento trasparente per i partiti è imprescindibile per quanto perfettibile. Non ritiene realistiche le preoccupazioni espresse dal senatore Besostri circa possibili sperequazioni territoriali, e si dice favorevole al mantenimento della soglia del 3,5 per cento onde favorire più ampie aggregazioni.

Il senatore PIERONI, ricordato che i disegni di legge in esame hanno finalità limitate e che lo svolgimento dell'attività politica implica dei costi, rileva che la contribuzione privata è prevalentemente orientata al finanziamento della politica, fermo restando che innumerevoli sono i mezzi leciti attraverso i quali il cittadino può manifestare il proprio appoggio ad una formazione politica. A suo avviso tra i requisiti necessari va mantenuto quello relativo alla partecipazione alla raccolta del consenso elettorale, anche in ambito regionale. Nell'esprimere quindi la sua adesione alla costituzione di un comitato ristretto, manifesta la propria contrarietà alle erogazioni disposte da società di capitali. Raccomanda infine alla Commissione di valutare l'adeguatezza della soglia del 3,5 per cento per i partiti destinatari, o di prevedere più opportunamente una soglia inferiore.

Il senatore PREIONI, sottolineata la delicatezza della questione, che presenta una rilevanza di carattere generale, osserva che la contribuzione privata si giustifica solo in direzione di quelle organizzazioni che concorrono direttamente alla formazione della volontà dello Stato o degli enti locali partecipando alla competizione elettorale. Ricordato poi l'esito del *referendum*, con la sopravvivenza delle norme relative al rimborso delle spese elettorali, ritiene opportuno pensare al ripristino di un vero e proprio finanziamento pubblico oltre alla messa a disposizione di mezzi e strutture a favore dei partiti. Particolari cautele vanno naturalmente adottate nei riguardi di quelle organizzazioni che perseguono finalità contrastanti con l'interesse generale. Sono di conseguenza neces-

sari controlli sulle attività interne, occorre prevenire la formazione di conflitti di interesse e disporre meccanismi idonei per la scelta delle candidature.

Secondo la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO il disegno di legge n. 335 presenta un'impostazione organica che prende le mosse dai risultati del *referendum* e mira a finanziare non tanto i singoli partiti, quanto l'attività politica in senso lato. Efficaci sono ritenuti i controlli previsti sui bilanci e, conclusivamente, l'iniziativa è da considerare una buona base di discussione.

Il senatore COSTA sostiene che i partiti rappresentati in Parlamento si trovano in gravi difficoltà economiche e quindi, onde prevenire pregiudizi maggiori, occorre approvare celermente le misure di finanziamento.

Il senatore ANDREOLLI afferma che l'opinione pubblica va sensibilizzata sull'importanza di disporre un finanziamento certo e trasparente per l'attività politica. Gli appare poi indispensabile mantenere il requisito della partecipazione alle elezioni ed una soglia per l'accesso ai contributi, onde prevenire possibili abusi.

Il senatore ROTELLI, intervenendo nuovamente nella discussione, giudica più corretto prevedere un finanziamento ai partiti politici piuttosto che alla politica, trattandosi in questo caso di un concetto astratto e di vaste implicazioni. La stessa attuazione del metodo democratico, previsto dall'articolo 49 della Costituzione, presuppone l'autonomia delle relative strutture. A suo avviso, quindi, un finanziamento erogato a favore delle direzioni centrali appare oggettivamente contrastante con i principi costituzionali e niente affatto neutrale sulle vicende interne dei partiti stessi.

Il senatore PINGGERA, soffermandosi sulla definizione di cui al comma 2 del disegno di legge n. 335, propone di estenderla alle formazioni che partecipano alle elezioni in ambito regionale; propone altresì di abbassare la soglia del 3,5 per cento, onde favorire l'ingresso di nuove formazioni politiche, rendendo la norma più conforme ai principi democratici e più rispettosa dei diritti delle minoranze. Segnala infine al relatore una iniziativa presentata in questo senso dalla sua parte politica alla Camera dei deputati.

Il senatore AMORENA sostiene che, sottoscrivendo l'apposito modello, il cittadino eserciterà un proprio diritto all'atto stesso della denuncia annuale ai fini dell'imposta sui redditi, mentre il criterio a cui si ispira invece un finanziamento pubblico non è condivisibile. Conclude sostenendo che nessuno può aver timore a svolgere legittimamente un'attività politica.

Il presidente VILLONE avverte che, con l'intervento del senatore Amorena, se non vi sono osservazioni, può considerarsi concluso il dibattito, che potrà proseguire nell'apposito comitato ristretto. A questo fi-

ne i vari Gruppi faranno pervenire i nominativi dei rispettivi rappresentanti.

Il relatore GUERZONI concorda e fa presente che il requisito di un eletto all'una o all'altra Camera si adatta ad un gran numero di formazioni presenti nel panorama politico, anche di ridotte dimensioni. Giudica poi fuorviante l'ottica dell'articolo 49 della Costituzione, la cui attuazione richiede un impegno assai più vasto e complesso, che dovrà tener conto dei rilevanti mutamenti intervenuti. Le iniziative in esame rappresentano infatti soltanto un primo passo in questa direzione.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0011^o)

Il presidente VILLONE avverte che, non essendo stato possibile proseguire nel corso della seduta la discussione congiunta dei disegni di legge relativi alla ricostituzione della Commissione parlamentare antimafia, la Commissione è convocata in una seduta supplementare, da tenersi domani giovedì 11 luglio alle ore 9, con l'ordine del giorno già diramato ed integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 870, del quale è stata testè riconosciuta la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PELLEGRINO assicura che sarà sua cura provvedere alla redazione di un testo unificato dei suddetti disegni di legge istitutivi della Commissione antimafia recante possibili alternative sulle questioni ancora controverse.

La seduta termina alle ore 17,05.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

12ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(211) SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BERTONI, dopo essersi dichiarato da sempre, quasi emotivamente, favorevole all'abolizione dell'ergastolo, sostiene che la concreta considerazione del problema esposto nel provvedimento in esame circa il mantenimento o meno del carcere a vita non deve però prescindere da una valutazione razionale della situazione attuale da un punto di vista sia storico che sociale. Occorre anzitutto ricordare che la Corte Costituzionale ritiene, dal 1983, come la funzione rieducativa possa essere assolta anche dalla pena dell'ergastolo nella forma non assoluta in cui è oggi applicato in Italia. In secondo luogo appare chiaro che si propone oggi necessariamente di sostituire la pena dell'ergastolo con una diversa pena detentiva fissa. Considerati questi due fatti incontrovertibili, l'oratore si dichiara d'accordo con le perplessità di ordine anzitutto sistematico, ma anche sociale e politico, che sono state espresse dai senatori Fassone e Bonfietti.

Il senatore Bertoni ribadisce poi che l'abolizione della pena edittale dell'ergastolo susciterebbe senz'altro reazioni notevolmente contrarie da parte dell'opinione pubblica che vedrebbe istintivamente il provvedimento come misura favorevole a odiosi criminali appartenenti al terrorismo o alla criminalità organizzata. Sottolinea poi che la contrarietà all'abolizione dell'ergastolo non ha niente a che vedere con il rifiuto della diversità sociale che è problema assolutamente separato rispetto a quello

considerato nel provvedimento in discussione, poichè dichiara di non poter considerare come individui socialmente discriminati per la loro diversità ad esempio i pericolosi criminali affiliati alle cosche mafiose.

Ricordati poi gli effetti che produrrebbe sull'ordinamento militare di guerra l'abolizione *tout court* della pena dell'ergastolo dopo che in quel codice la pena di morte è stata sostituita con la pena massima prevista nel codice penale ordinario, sottolinea anche le incongruenze che deriverebbero dalla previsione della pena massima di 30 anni nella sistematica generale del codice penale vigente. Conclude affermando che tali incongruenze possono forse essere superate solo con una lunga, accurata e profonda revisione del testo oggi sottoposto all'esame della Commissione.

Prende quindi la parola il presidente ZECCHINO che, dopo aver ricordato l'estrema complessità del problema in esame, sospeso come pochi altri fra la storicità contingente e l'eticità assoluta dell'intervento legislativo nel campo penale, sottolinea che la necessità di conciliare la tutela della persona umana con l'efficacia della tutela sociale debba spingere il legislatore a considerare nella giusta dimensione anche l'orientamento spesso emotivo della opinione pubblica. È per questi motivi che l'oratore si dichiara sostanzialmente d'accordo con l'abolizione della pena dell'ergastolo, anzitutto per insopprimibili motivi di principio, ma afferma di non poter dimenticare che l'attuale codice penale segue una logica globale profondamente diversa anche se sostanzialmente coerente al suo interno. Nell'osservare che già adesso, dopo molti interventi del Parlamento, esistono differenze notevolissime fra pena irrogata e pena effettivamente scontata, aggiunge che purtroppo il susseguirsi di interventi legislativi umanitari con interventi di tipo giustizialista, hanno portato l'attuale sistema penale italiano ad essere fortemente disarmonico e divaricato. E dunque invita la Commissione ad impegnarsi, nell'ambito della intera legislatura, a tendere verso una armonizzazione ed una omogeneizzazione coerente delle norme penali dell'attuale sistema, che garantisca anzitutto umanità della pena e certezza della sua esecuzione, senza però avere fretta di concludere immediatamente ed in via esclusiva sul problema dell'abolizione dell'ergastolo.

Il senatore SENESE, relatore sul provvedimento, nel replicare ai molti, apprezzati interventi nella discussione generale, sostiene anzitutto che non vi è contraddizione fra le posizioni espresse dalla sua parte politica sulla questione della carcerazione preventiva a proposito del cosiddetto decreto salvaprocessi e quelle espresse in materia di ergastolo e si associa poi pienamente alle osservazioni del Presidente in merito alla necessaria equilibrata considerazione, da parte del legislatore, del senso comune di fronte a problemi che coinvolgono questioni etiche di principio riguardanti la persona umana.

Riguardo poi alle osservazioni concernenti la considerazione doverosa del legislatore per le vittime del reato, sostiene che il rispetto verso questi cittadini si concretizza anzitutto con l'assicurare l'effettività delle pene più che con la previsione di una loro estrema durezza.

Con riferimento ad altre prese di posizione, sottolinea poi che appare difficile mettere mano alla umanizzazione delle pene in strutture car-

cerarie adeguate alle esigenze della rieducazione se sopravvivono elementi culturali di arretratezza come quelli manifestati da chi vuole il mantenimento della pena del carcere a vita.

Sul preteso carattere di messaggio a favore della criminalità organizzata che potrebbe avere la abolizione dell'ergastolo, sostiene poi che altri appaiono i mezzi per combattere la mafia rispetto al mero inasprimento delle pene che appare una misura sostanzialmente ipocrita quanto inutile.

Con riguardo al ricordato contesto sociale e politico in cui si inserirebbe la prevista abolizione del carcere a vita, ricorda che nel 1989 il Parlamento ha rinnovato l'approvazione, sia presso la Camera che presso il Senato, di mozioni relative anche all'abolizione dell'ergastolo. Sul contesto ordinamentale giuridico in cui si inserisce la auspicata abolizione dell'ergastolo, sostiene invece che è effettivamente necessario procedere ad una serie di elementi di ripulitura ed armonizzazione del codice penale per far sì che non si verifichino i gravi inconvenienti di cui ha parlato anzitutto il senatore Fassone. Occorrerà dunque attingere a tutte le risorse di saggezza e di capacità della Commissione per impegnarsi in una revisione del sistema penale che preveda anche pene di specie diversa cioè con conseguenze diverse. Sostiene infine che la libertà condizionale, il giudizio abbreviato, la semilibertà e i permessi premio dovranno essere rivisti ed adeguati in coerenza con la prevista abolizione dell'ergastolo.

Conclude auspicando che, dopo una risposta adeguatamente meditata del Governo, si dovrà porre un termine congruo per la presentazione degli emendamenti e si dovrà eventualmente prevedere il lavoro di un comitato ristretto.

La senatrice SCOPELLITI chiede che il Governo intervenga in sede di replica già nella giornata di domani.

Il PRESIDENTE ricorda che è facoltà del Governo chiedere un adeguato termine per preparare la sua replica.

La seduta termina alle ore 17.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

6ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa BRUTTI.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLE CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA REGOLARITÀ DELLE VOTAZIONI
EFFETTUATE NELLA SEDUTA DI IERI
(A007 000, C04ª, 0004º)*

Il presidente GUALTIERI informa che il Presidente del Senato ha fornito, al termine della seduta antimeridiana odierna dell'Assemblea, definitive valutazioni fondate su precise argomentazioni regolamentari e su numerosi riscontri della prassi a sostegno della procedura adottata nella seduta di ieri della Commissione, ai fini dell'espressione del parere sul documento di programmazione economico-finanziaria.

Ad una richiesta di ulteriori chiarimenti del senatore Manca, il Presidente risponde che in quella circostanza egli si è limitato alla puntuale applicazione del Regolamento confortata dalla prassi, come riconosciuto dallo stesso Presidente del Senato. In ogni caso assicura che è suo intendimento condurre i lavori della Commissione in un sereno e costruttivo clima di collaborazione e di dialogo, nel rispetto delle attribuzioni conferitegli dal Regolamento.

PROCEDURE INFORMATIVE

Svolgimento di interrogazioni

Il sottosegretario BRUTTI risponde alle interrogazioni n. 3-00087 dei senatori Loreto ed altri e n. 3-00089 del senatore Palombo rilevando preliminarmente che esse traggono origine da una complessa vicenda normativa, dall'esistenza di un vasto contenzioso e dall'esigenza di dar voce a una condizione di malessere che riguarda un cospicuo numero di dipendenti dell'Amministrazione della difesa.

Il Sottosegretario ricorda che la materia è disciplinata dalla legge n. 497 del 1978 che ha suddiviso il patrimonio abitativo in una serie di

tipologie (ASIR, ASI, AST, ASGC, ASC e APP); da tale legge discende il regolamento sugli alloggi di servizio. La normativa è rimasta invariata per oltre 15 anni fino a quando è stata approvata la legge n. 547 del 1993 che ha posto sullo stesso piano gli alloggi dell'Amministrazione della difesa a quelli della Pubblica Amministrazione. I provvedimenti collegati alla suddetta legge non furono mai emanati, fatto salvo il decreto ministeriale relativo al piano di gestione del patrimonio alloggiativo, che fissava il limite di reddito al di sotto del quale gli utenti *sine titolo* avrebbero potuto conservare la conduzione dell'alloggio. La materia subì poi un'ulteriore modifica con l'emanazione della legge n. 724 del 1994 che ha previsto una nuova disciplina per la determinazione dei canoni per gli alloggi ASI e AST, l'applicazione dell'equo canone ai concessionari *sine titolo* e l'emanazione di regolamenti riguardanti la gestione del fondo casa e il regime di concessione delle proroghe. Inoltre è stata stabilita una diversa ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione dei canoni. La concreta attuazione delle nuove disposizioni legislative è stata affidata quindi ad una serie di decreti ministeriali. L'Amministrazione della difesa ha infine avviato e concluso l'*iter* di revisione del regolamento degli alloggi emanato nel 1980 e il relativo provvedimento è in corso di emanazione.

Il Sottosegretario prosegue rilevando che a seguito dei nuovi decreti riguardanti l'adeguamento dei canoni il personale avente titolo e gli utenti *sine titolo* sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione i nuovi importi stabiliti. Inoltre in applicazione del decreto ministeriale relativo al piano di gestione del patrimonio abitativo sono state avviate azioni volte al recupero degli alloggi condotti dai *sine titolo*. Avverso a tali atti pendono diversi ricorsi in sede di giustizia amministrativa. Più esteso ancora è il contenzioso riguardante l'adeguamento dei canoni, il *dies a quo* e le modalità di pagamento. Con l'emanazione del suddetto pacchetto normativo si è quindi cercato di scoraggiare il mantenimento dell'alloggio da parte dei *sine titolo*, aggiornare la normativa riguardante la gestione degli alloggi di servizio, rivalutare i canoni di concessione degli alloggi e agevolare l'acquisizione della prima casa. In sostanza il quadro normativo poggia su due principi fondamentali: da un lato l'esistenza di un patrimonio alloggiativo destinato a garantire la mobilità del personale e dall'altro il mantenimento di reali condizioni di equità tra il personale.

Il Governo è consapevole peraltro che il mancato aggiornamento dei limiti di reddito oltre ai quali viene a cessare il diritto alla concessione di alloggi in assegnazione temporanea potrebbe provocare provvedimenti illegittimi di sfratto. Perciò, fino all'emanazione del nuovo regolamento, e comunque non prima del 31 dicembre, i recuperi degli alloggi AST verranno sospesi. Per gli alloggi ASI si procederà entro il dicembre di quest'anno ad uno scrupoloso esame di ogni situazione, al fine di assumere la eventuale decisione di proroghe che risultino motivate dalle condizioni in cui si trovino i titolari degli alloggi o i loro più stretti familiari. Il Governo in sostanza intende sospendere il recupero degli alloggi prevedibilmente fino alla fine di dicembre. Il periodo che intercorre fino a quella data dovrà essere utilizzato, tra l'altro, per rivedere le previsioni relative ai canoni che si sono dimostrate eccessivamente penalizzanti per il personale.

Il sottosegretario BRUTTI si sofferma poi sul problema del ripristino degli alloggi di servizio. Il Governo è consapevole che l'entità dei fondi destinati alla manutenzione è del tutto insufficiente; si intende a tale riguardo elevare le percentuali degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio destinati alla manutenzione straordinaria e al ripristino degli alloggi. Il Governo inoltre intende procedere ad un finanziamento speciale del fondo casa al fine di assicurare l'erogazione di un congruo numero di mutui all'anno da mettere a disposizione degli utenti degli alloggi per l'acquisto della prima casa di proprietà.

Il senatore LORETO ringrazia il sottosegretario Brutti e si dichiara soddisfatto per l'impegno assunto dal Governo di bloccare gli sfratti fino al 31 dicembre 1996. Ritiene peraltro opportuna una revisione organica della materia per realizzare l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli introiti provenienti dai canoni, di una più efficace gestione del patrimonio abitativo e per conseguire un congruo finanziamento del fondo casa. Occorre inoltre chiarire la disciplina relativa agli utenti *sine titulo* ed è quanto mai urgente che il Governo provveda all'individuazione degli alloggi non più utili che potranno quindi essere alienati o locati. Il senatore segnala inoltre il grave fenomeno degli alloggi sfitti che non sono riassegnati a causa della carenza di risorse per realizzare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. Raccomanda infine al Governo di accelerare l'emanazione dei decreti ministeriali relativi alla gestione del fondo casa e alla disciplina degli alloggi di servizio.

Il senatore PALOMBO si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Brutti. Raccomanda peraltro che si proceda celermente al riordino della materia. Deve essere chiaro infatti che il patrimonio abitativo della difesa deve supportare in primo luogo la mobilità del personale. In quest'ottica non è possibile, a suo avviso, consentire il passaggio dal regime di concessione a quello di locazione, mentre il riscatto degli alloggi potrà essere consentito soltanto nelle sedi dove non sono più presenti reparti delle Forze armate.

IN SEDE REFERENTE

(360) LORETO ed altri. - *Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea costituente e della promulgazione della Costituzione*

(440) ELIA ed altri. - *Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea costituente e della promulgazione della Costituzione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente GUALTIERI, nel dare conto della circostanza che la 5^a Commissione bilancio non ha ancora potuto esprimere il parere di competenza su i due disegni di legge e sugli emendamenti presentati dal senatore Agostini, propone di rinviare il seguito della discussione. Convienne la Commissione.

(845) Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, recante partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia

(Esame e rinvio)

Il senatore LORETO, relatore, ricorda che il decreto legge n. 346 riproduce, con qualche non irrilevante modifica, il decreto legge n. 1 già approvato dal Senato sul finire della scorsa legislatura.

Esso trae origine dalle vicende che hanno condotto agli accordi di pace in Bosnia-Erzegovina e alla conseguente dislocazione in quell'area di una forza multinazionale della NATO in seguito all'adozione della risoluzione n. 1031 da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.

Con tale risoluzione veniva prevista la formazione di una forza internazionale IFOR (Implementation Force) che va a sostituire le forze UNPROFOR nella Bosnia Erzegovina. L'IFOR composta da unità di 15 paesi aderenti alla NATO e 17 non aderenti, tra cui la Russia, è posta sotto il comando del Consiglio atlantico del Nord. Essa ha il compito di garantire un duraturo cessate il fuoco, di verificare l'arretramento dal fronte degli eserciti belligeranti, di bonificare i campi minati, di accertare l'insediamento delle componenti etniche nelle zone assegnate.

Il Governo italiano ha reso disponibile per l'IFOR un contingente terrestre costituito da una brigata di 1.600 uomini; a ciò si aggiunga una componente navale composta da 14 unità, un reparto anfibio di 600 uomini, una componente aerea composta da 21 velivoli, per un totale complessivo di 11.000 uomini impegnati. Lo schieramento terrestre italiano attualmente controlla la zona a Nord a est e sud-est di Sarajevo e le strade che da Sarajevo conducono a Goradze e Tuzla. Inoltre ha il delicato compito di verificare che l'insediamento bosniaco nei territori prima occupati dai serbi avvenga senza incidenti.

Nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, il relatore ricorda che di fatto il comma 1 dell'articolo 1 riprende una determinazione già assunta in sede parlamentare nella passata legislatura in attuazione della già richiamata risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce il limite temporale della missione al 31 dicembre 1996.

All'articolo 2 (norme giuridiche ed amministrative relative al personale militare partecipante a vario titolo nei territori della Bosnia-Erzegovina) il comma 1 dispone che, al personale partecipante alla missione NATO, è attribuito un trattamento economico aggiuntivo, determinato nella misura dell'80 per cento dell'indennità di missione all'estero prevista dalle norme vigenti per la Bosnia-Erzegovina. Questa attualmente varia, a seconda dei gradi, da 62 a 94 dollari al giorno. Il comma 2 prevede che al personale militare, non inquadrato nel contingente NATO, impegnato nell'area balcanica, sia attribuito per intero il trattamento di missione ai sensi della legge 8 luglio 1961, n. 642. Il comma 3 dispone che al personale di monitoraggio della Comunità europea e al personale della missione civile dell'UEO di stanza a Mostar sia attribuito il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, intero o ridotto all'ottanta per cento, a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1. Il comma 4 attribui-

sce a tutto il personale citato il trattamento assicurativo previsto per conto dell'ONU nelle zone di intervento pari all'1,7 del massimale. Il comma 5 si interessa del trattamento economico e giuridico a prigionieri e dispersi. Il comma 6 tratta delle provvidenze in caso di decesso ed invalidità. Il comma 7 esplicita che i reati commessi dai militari italiani in Bosnia vengono giudicati secondo il codice militare di pace e non secondo quello di guerra. Il comma 8 dispone procedure semplificate per il rilascio di passaporto di servizio.

L'articolo 3 (recependo nella sostanza modifiche proposte dal Senato nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 1996) stabilisce al comma 1 l'autorizzazione a cedere in uso mezzi e alla dazione gratuita di materiali di consumo, supporti logistici e servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari NATO e collegati, mentre al comma 2 è prevista la cessione gratuita di beni di consumo e servizi per finalità umanitarie alle autorità bosniache.

Il comma 1 dell'articolo 4 autorizza il Ministro della difesa a ricorrere - in caso di necessità - ad acquisti e lavori da eseguirsi in economia secondo la modalità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, mentre il comma 2 specifica che l'autorizzazione è operante solo per acquisti e lavori considerati di vitale importanza per l'esito della missione e limitata ai seguenti beni e servizi: spese per l'accasermamento e igiene dei militari; per il funzionamento delle sedi mediche; acquisto di mobili; riattazione di immobili; mantenimento di mezzi navali e aeromobili. Tali spese dovranno comunque risultare limitate agli importi assegnati ai relativi capitoli di bilancio.

Il comma 1 dell'articolo 5 definisce l'onere finanziario del decreto, valutato in lire 240 miliardi mentre al comma 2 viene elevata l'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo da lire 1003,48 a lire 1022,28 a litro fino al 31 dicembre 1996. Con l'articolo 6 si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti a mezzo di propri decreti, mentre con l'articolo 7 si regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Esaurita l'illustrazione del contenuto del decreto legge ed affrontandone il merito, il senatore Loreto afferma che non può essere confutata l'efficacia dell'intervento NATO che, prima con le operazioni di bombardamento nell'estate del '95 e poi con l'avvio dell'operazione IFOR, che sostituiva il contingente UNPROFOR dell'ONU, ha dato un avvio concreto, e ci si augura decisivo, al processo di pacificazione nella Bosnia-Erzegovina. Da tale operazione il nostro paese non poteva rimanere assente, sia per gli obblighi imposti dall'Alleanza atlantica, sia proprio per la sua condizione di confinante con gli Stati della ex Jugoslavia.

Il senatore Loreto ricorda poi che già all'inizio del '96, a proposito di analogo provvedimento, poi non convertito, anche a nome della sua parte politica aveva espresso un sostanziale consenso, sia pure con qualche perplessità che nasceva dalla non bastevole consapevolezza, che a suo avviso animava allora quel provvedimento, sulla necessità di collegare alle operazioni di carattere più propriamente militare anche un impegno di ricostruzione della pace rivolto alla ricostruzione del tessuto civile e democratico della nazione bosniaca.

Anche stavolta, confermando tale sensibile attenzione per il tema di una duratura ricostruzione della pace, la sua parte politica si adopererà,

anche attraverso opportuni emendamenti ed ordini del giorno, nel perseguire tale essenziale obiettivo.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore MANCA, il quale nel condividere nella sostanza la relazione svolta dal senatore Loreto, si domanda per quale ragione l'articolo 5 valuti in 240 miliardi l'onere complessivo del provvedimento, quando poi la relazione tecnica allegata lo quantifica nella misura di 395 miliardi. Evidentemente la differenza di spesa andrà tutta a carico del bilancio ordinario della difesa, ma sarebbe stato a suo avviso più corretto porlo chiaramente in evidenza. Il senatore Manca si sofferma poi sull'opportunità di fornire all'opinione pubblica più puntuali ed esaurienti elementi di informazione sulla preziosa ed apprezzata attività che le nostre forze armate hanno svolto per assicurare il sostegno logistico alle operazioni NATO sulla ex Jugoslavia e sul successo che i nostri reparti hanno conseguito dimostrando, sul campo, una alta capacità di integrazione operativa con le altre forze armate dell'IFOR, a conferma della sprovvincializzazione del nostro strumento militare.

Il senatore Manca, nel rifarsi infine a quanto da lui altre volte già sostenuto in merito alla necessità di rafforzare il rapporto di fiducia che deve legare la collettività nazionale alle sue forze armate, invita il Governo a fornire una analitica relazione che dia conto delle operazioni poste in atto dalle forze armate italiane di concerto con i nostri alleati.

Dopo un breve intervento del presidente GUALTIERI che informa che è stato già trasmesso alla Commissione un documento che può almeno in parte soddisfare l'esigenza informativa da ultimo manifestata dal senatore Manca, interviene il senatore DANIELI, il quale dopo aver dichiarato di condividere la relazione svolta dal collega Loreto, desidera unirsi al senatore Manca nel sottolineare il contributo prezioso fornito dalle nostre forze armate, e soprattutto dall'aeronautica militare, nell'attività di sostegno logistico alle operazioni NATO.

La sua parte politica, prosegue il senatore Danieli, condivide senza riserve le finalità e i contenuti dell'impegno militare italiano in Bosnia, ma non può dimenticare gli errori politici compiuti dai precedenti Governi nelle relazioni con i paesi della ex Jugoslavia, ed in particolare con la Croazia e la Slovenia, poichè essi non hanno saputo tutelare con efficacia i diritti e le aspettative delle minoranze italiane in quei territori e degli stessi esuli, molti dei quali vedono frustrata la possibilità di riottenere i beni dei quali vennero ingiustamente spogliati.

Il senatore PALOMBO, nel condividere ampiamente la relazione svolta dal senatore Loreto, ribadisce che il Gruppo di Alleanza nazionale è favorevole all'intervento italiano in Bosnia nell'ambito dell'operazione IFOR, al cui successo contribuisce la professionalità e il valore dimostrato dai militari italiani che hanno saputo guadagnarsi la stima e la fiducia delle popolazioni e conseguire un alto livello di integrazione con le altre forze armate alleate.

Il senatore Palombo annuncia infine che si accinge a presentare un ordine del giorno con il quale si intende esprimere il pieno e riconoscente apprezzamento del Parlamento per l'impegno profuso dai soldati italiani che operano nella Bosnia.

Il senatore MANFREDI, nell'associarsi alle valutazioni già espresse dai senatori Manca e Palombo, si dichiara a favore della conversione del decreto legge e di ogni altra iniziativa che possa agevolare lo svolgimento del compito, gravoso e difficile, affidato ai nostri reparti che operano in Bosnia.

Il senatore Manfredi si sofferma poi sull'opportunità di elaborare una normativa di carattere generale che, superando l'adozione di provvedimenti contingenti, come quello in esame, consenta per gli interventi fuori area e quelli di emergenza il ricorso a procedure più snelle, nel rispetto delle prerogative della decisione parlamentare.

Il senatore SEMENZATO fa rilevare che se da un lato sembrano essere già in gran parte conseguiti gli obiettivi militari definiti dagli accordi di Dayton, dall'altro molto più lontani appaiono gli obiettivi politici della missione IFOR, poichè stentano a prendere corpo tutti quei contenuti riguardanti la tutela dei diritti civili e politici, senza i quali il processo di pacificazione non potrà mai dirsi effettivamente compiuto.

Si pone insomma, prosegue il senatore Semenzato, il problema del ruolo futuro della presenza internazionale in Bosnia, che a suo avviso dovrebbe essere interpretato direttamente dall'ONU e non da un braccio armato quale è la NATO.

Il senatore Semenzato illustra poi la finalità di un suo emendamento, analogo ad altro già approvato dalla Camera, e sul quale ritiene vi sia l'assenso del Governo, rivolto a consentire la presenza di obiettori di coscienza per intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina; sollecita altresì il Governo, come del resto ha già avuto modo di fare con apposita interrogazione, a consentire la libera uscita dei nostri soldati di stanza a Sarajevo anche per favorire, con un provvedimento concreto, il ristabilimento di un clima di normalità in una città da troppo tempo imprigionata in una cappa di precarietà e di angoscia.

Il senatore Semenzato, infine nel giudicare positivamente l'iniziativa annunciata dal Ministero della difesa di inviare un contingente del genio ferrovieri per dare concretezza al nostro impegno nella ricostruzione della Bosnia, auspica che analoghe iniziative possano essere adottate per la ricostruzione dei ponti e per lo sminamento del territorio

Il senatore PETRUCCI, nel dichiararsi a favore del provvedimento, intende sottolineare il ruolo prezioso svolto nei territori della ex Jugoslavia dalle associazioni italiane di volontariato che anche nelle zone dove più intenso era il conflitto hanno lottato per garantire un livello minimale di normalità e per non spezzare il filo del dialogo, esile, a volte invisibile, tra le diverse etnie.

Si augura che il Governo possa adottare le misure utili a favorire la presenza delle organizzazioni non governative, delle associazioni di volontariato, la cui azione è stata particolarmente apprezzata dalle popolazioni della ex Jugoslavia.

È in tale contesto che si inserisce anche l'emendamento che si cinge a presentare, rivolto a consentire l'impiego in Bosnia degli obiettori di coscienza.

Il senatore AGOSTINI, nell'annunciare il voto favorevole dei popolari, ritiene che dei suggerimenti avanzati nel corso dell'odierno dibattito si possa tenere conto nel prosieguo della nostra missione in Jugoslavia e dichiara poi di aderire all'ordine del giorno di plauso per i nostri soldati operanti in Bosnia.

Il senatore RUSSO SPENA, nel confermare la posizione contraria di rifondazione comunista alla partecipazione militare italiana in Bosnia, poichè si ritenne inopportuno l'invio nella ex Jugoslavia di contingenti NATO che certamente non sono forze di pace e fu evidenziata una manifesta volontà politica di far fallire l'intervento ONU, si dichiara peraltro a favore degli emendamenti annunciati dai senatori Semenzato e Petrucci.

Il senatore Russo Spena si dichiara altresì contrario alla prosecuzione della missione NATO oltre il termine del 31 dicembre, poichè da quella data le operazioni per il mantenimento della pace dovrebbero essere affidate all'ONU e all'OSCE, e a tale riguardo annuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno - di cui dichiara di accettare una eventuale votazione per parti separate - che ritiene possa raccogliere ampie convergenze politiche.

Tale ordine del giorno, prosegue il senatore Russo Spena, prende l'avvio da gravi elementi di preoccupazione causati dallo stallo che caratterizza gli aspetti sociali e civili delle operazioni di ricostruzione della pace: resta infatti ancora molto da fare per il rientro dei profughi, per la piena affermazione dei diritti umani, per la preparazione delle elezioni, per la libertà di movimento, per le opere di ricostruzione, per la punizione dei crimini di guerra.

L'ordine del giorno che presenterà, prosegue il senatore Russo Spena, esprime la preoccupazione che una scorretta interpretazione degli accordi di Dayton finisca con il confermare la separazione e la frantumazione della Bosnia-Erzegovina e che lo stesso processo elettorale, in assenza di idonee garanzie, rischi di sancire la divisione e la spartizione etnica. L'ordine del giorno intende anche impegnare il Governo a sostenere la ripresa economica nella ex Jugoslavia fondata su una logica integrativa e non sul rafforzamento delle diverse identità nazionali, a collegare il problema della ricostruzione della Bosnia a quello dello sviluppo delle aree più depresse della ex Jugoslavia, a sostenere i programmi non governativi di volontariato, a garantire che i paesi dell'Unione europea rinnovino il permesso di soggiorno ai profughi della ex Jugoslavia, a promuovere un provvedimento di amnistia generale per i disertori e i renitenti alla leva della Bosnia, della Repubblica croata e della Federazione jugoslava, a promuovere il riconoscimento in questi paesi del diritto all'obiezione di coscienza, a potenziare i contingenti di monitoraggio dell'ONU e dell'Unione europea, ad assicurare la libertà dei mezzi di comunicazione, a sostenere l'attività del tribunale sui crimini di guerra.

Con l'ordine del giorno si chiede inoltre al Governo italiano di aumentare di un terzo i fondi stanziati per i programmi di cooperazione con la Bosnia-Erzegovina, a formalizzare una richiesta presso il Tribunale per i crimini di guerra e il Governo bosniaco per l'incriminazione e l'arresto dell'ufficiale bosniaco Paraga, responsabile dell'assassinio di tre volontari bresciani avvenuto il 29 maggio 1993, a sospendere infine l'adozione dei visti di ingresso per l'Italia per i cittadini della Repubblica jugoslava, almeno fino alla promulgazione dell'amnistia per i disertori.

Il senatore Russo Spena esprime infine l'auspicio che tra i punti richiamati dall'ordine del giorno sia possibile acquisire una seria volontà di confronto da parte del Governo.

Il senatore MANFREDI, riferendosi all'intervento del senatore Semenzato, osserva che eventuali provvedimenti di restrizione della libertà di movimento del personale impegnato in operazioni all'estero è dettato esclusivamente dall'esigenza di tutelarne l'incolumità fisica. Ricorda, a questo proposito, che siffatti provvedimenti furono adottati anche in occasione della missione italiana in Mozambico senza provocare alcuna protesta e con evidente beneficio per gli interessati.

Il senatore PELLICINI dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore del decreto legge in titolo. Osserva che l'andamento della missione ha dato prova dell'efficienza e dell'efficacia del Nuovo modello di difesa.

Sollecita peraltro il Governo ad assumere opportune iniziative per ottenere norme che tutelino le minoranze italiane presenti in Slovenia e Croazia, alla stessa stregua di quanto previsto in Italia a favore delle minoranze linguistiche.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti e gli ordini del giorno dovranno essere presentati entro mercoledì 17 luglio alle ore 12.

Replica agli intervenuti il sottosegretario BRUTTI il quale rileva che il decreto legge in titolo ratifica decisioni adottate in sede internazionale e legittima la partecipazione italiana alle operazioni in Bosnia volte a garantire il mantenimento della pace e il rispetto degli accordi di Dayton. La discussione del provvedimento potrà essere utile occasione per una riflessione sul rilievo che assumono le operazioni di *peace-keeping* nella politica internazionale dell'Italia.

Parimenti potrà avviarsi una riflessione sulle ragioni che hanno condotto all'esplosione del conflitto balcanico, le quali ad avviso del Governo risiedono nelle scelte politiche di gruppi dirigenti irresponsabili, piuttosto che nell'esistenza di effettivi conflitti etnici. Punto oscuro di questa tragica vicenda è rappresentato senz'altro dai crimini di guerra per i quali non si riesce ancora a perseguire i responsabili. A questo proposito chiede al senatore Russo Spena di fornire tutti gli elementi informativi relativi al triplice omicidio di volontari italiani che egli ha ricordato nel suo intervento.

Il sottosegretario Brutti prosegue rilevando che i prossimi mesi saranno un duro banco di prova per i nostri militari impegnati insieme agli altri contingenti a garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale; l'operazione non è quindi terminata, ma si avvia piuttosto verso la sua fase più delicata. In conclusione, si augura che gli ordini del giorno presentati sul decreto legge in titolo possano conseguire un ampio consenso, per dare un segnale positivo agli interlocutori internazionali e soprattutto ai militari impegnati nella missione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

5ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,10.**AFFARI ASSEGNATI***(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999**

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)
(R125 b00, C05ª, 0001°)

Riferisce alla Commissione il senatore FERRANTE, osservando che l'obiettivo prioritario della politica economica e finanziaria indicato dal Governo nel Documento all'esame appare quello di ridurre il livello di disoccupazione, attraverso misure che consentano la ripresa dell'attività economica in un contesto non inflazionistico, nel quale possa portarsi a compimento il necessario risanamento della finanza pubblica che consentirà al nostro Paese l'integrazione a pieno titolo nel contesto economico monetario ed europeo.

Il relatore si sofferma in primo luogo sui dati relativi all'esercizio finanziario 1995 contenuti nel Documento: in particolare, nel 1995 il fabbisogno complessivo del settore statale, al netto della regolazione dei debiti pregressi e dei proventi derivanti dalle dismissioni, è risultato pari a 130.000 miliardi di lire, facendo registrare quindi una flessione pari a 3 punti percentuali rispetto al prodotto interno lordo, se paragonato al fabbisogno statale riscontrato nel 1991. Sempre nel 1995 si è potuto registrare un *trend* positivo dell'avanzo primario, che ha subito un rilevante incremento, in modo da alleviare l'aumento della spesa per interessi registrato nello stesso periodo. La spesa per interessi è stata pari infatti nel 1995 a 193.000 miliardi, a causa soprattutto del notevole incremento dei tassi di interesse verificatosi a partire dalla fine del 1994: il tasso medio di interesse nel 1995 è risultato infatti del 9,7 per cento.

Passando ai dati relativi al 1996, il relatore sottolinea che allo stato attuale non si sono conseguiti gli obiettivi di fabbisogno e di avanzo pri-

mario stabiliti in sede di manovra di bilancio per il 1996. Tale scostamento non è tuttavia imputabile ad erronee previsioni, ma ad un mutato scenario macroeconomico internazionale, che ha fatto registrare una crescita assai modesta del prodotto interno lordo. Come è noto, lo scostamento di 20.000 miliardi di lire del fabbisogno tendenziale rispetto a quanto previsto alla fine dell'anno scorso ha determinato la necessità della manovra correttiva attualmente all'esame del Senato, che peraltro apporta interventi quantificabili in 16.000 miliardi di lire, nel presupposto che l'ulteriore scostamento possa essere riassorbito o comunque ridimensionato grazie ad un andamento più favorevole dell'economia e dei tassi di interesse che dovrebbe verificarsi nella seconda parte del 1996.

Il relatore sottolinea quindi che i due obiettivi fondamentali indicati nel Documento all'esame, e cioè il risanamento della finanza pubblica e la lotta alla disoccupazione, non appaiono tra di loro incompatibili, ma anzi sembra che essi possano essere perseguiti contestualmente, nell'ambito di una strategia politica unitaria. Ciò può avvenire - secondo le indicazioni del Governo - attuando interventi strutturali di contenimento e riqualificazione della spesa. Per conseguire l'obiettivo appare necessario ridimensionare il differenziale dei tassi di interesse, che continua ad essere eccessivamente elevato, ma appare necessario altresì introdurre elementi di flessibilità nella regolamentazione del mercato del lavoro, per consentire una riduzione della disoccupazione soprattutto nelle aree maggiormente colpite da questo fenomeno. Le previsioni di crescita del prodotto interno lordo formulate nel Documento appaiono in ogni caso molto prudenti, pur prevedendosi una ripresa produttiva maggiore negli esercizi successivi. Fondamentale appare poi la previsione di un significativo calo del tasso di inflazione. Tali indicazioni programmatiche scontano ovviamente le appropriate politiche di bilancio che saranno adottate nel triennio di riferimento, nonchè la prosecuzione della politica dei redditi iniziata con l'accordo del luglio 1993. In tali condizioni si potrà conseguire una riduzione dei tassi di interesse al 7,7 per cento, che si ridurrà ulteriormente fino al 7 per cento al termine del 1997 e negli anni successivi del triennio. Nel 1998 sarà raggiunto poi l'obiettivo di un rapporto tra fabbisogno e prodotto interno lordo pari al 3 per cento molto significativo, in quanto costituisce uno dei parametri richiesti dal Trattato di Maastricht per l'ingresso nell'Unione monetaria. Quanto al rapporto tra debito e prodotto interno lordo, esso passerà da un valore del 123,2 per cento nel 1996 al 114,5 per cento nel 1999.

In sostanza gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nel Documento confermano quelli individuati nel precedente Documento di programmazione economico-finanziaria. La manovra per il 1997 dovrà ottenere effetti sul saldo primario pari a 32.400 miliardi di lire, dei quali 11.200 miliardi per aumenti di entrata e 21.200 miliardi per riduzioni di spesa al netto degli interessi. Assumendo che la manovra per il 1997 abbia carattere strutturale, per il 1998 gli ulteriori interventi correttivi necessari ammonteranno a 22.000 miliardi, mentre nel 1999, sempre nell'ipotesi che gli effetti delle precedenti manovre abbiano carattere permanente, non saranno necessari ulteriori interventi correttivi. Per quanto riguarda gli interventi sulle entrate, essi dovranno mantenere inalterata la pressione fiscale, concentrandosi invece su modifiche strutturali di razionalizzazione e recupero delle aree di evasione ed elusione. Sul fronte della

spesa, il risultato sarà ottenuto mantenendo costante il livello nominale di tutte le spese non dipendenti da obbligazioni già perfezionate, mentre per le spese in conto capitale si utilizzeranno forme di finanziamento sui fondi comunitari o sull'utenza. Tali interventi determineranno un miglioramento dell'avanzo primario pari a 1,78 punti percentuali sul prodotto interno lordo per il 1997, 2,79 nel 1998 e 2,60 nel 1999, il che produrrà un miglioramento del fabbisogno fino a raggiungere il livello del 3 per cento nel 1998, mentre nel 1999 il rapporto tra fabbisogno e prodotto interno lordo dovrebbe scendere al 2,8 per cento. Negli anni 1996 e 1997 si verificheranno significative divergenze tra l'andamento del fabbisogno di cassa e l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in conseguenza del rimborso di titoli connessi all'adempimento delle sentenze della Corte costituzionale in materia pensionistica: si tratta però di un fenomeno a carattere puramente transitorio, per cui nel 1998 e nel 1999 l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni tornerà ad assestarsi su valori eguali o inferiori rispetto al fabbisogno.

Il relatore sottolinea quindi che il Documento all'esame ribadisce la ferma volontà dell'Esecutivo di raggiungere gli obiettivi di convergenza che consentiranno al nostro Paese di prendere parte alla prima fase dell'Unione monetaria europea. In effetti il 1995 ha segnato per il nostro Paese il passaggio a un sentiero virtuoso, con il conseguimento di brillanti risultati nel processo di risanamento della finanza pubblica, che consentono ora per la prima volta di registrare un'inversione di tendenza nel rapporto tra debito e prodotto interno lordo. La spesa pubblica al netto degli interessi, in percentuale sul prodotto interno lordo, è d'altronde nettamente inferiore a quella dei nostri *partners* europei, tra i quali nessuno può inoltre vantare un avanzo primario in percentuale sul prodotto interno lordo pari al nostro. Va inoltre considerato che l'avvio della prima fase dell'Unione monetaria europea è fissato al 1° gennaio 1999, ma che la valutazione dei requisiti per l'accesso, che riguarderà i risultati conseguiti nel 1997, avrà luogo nel 1998, allorchè il rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo raggiungerà la misura del 3 per cento. Nonostante le polemiche che hanno avuto luogo in seguito alla presentazione del Documento all'esame, si può quindi ragionevolmente affermare che è necessario proseguire sulla via del risanamento finanziario con rapidità e costanza, ma non perdendo di vista l'andamento dell'economia reale. Le considerazioni svolte ieri dal Governatore della Banca d'Italia sembrano confermare tale impostazione, e ribadire che un inasprimento degli interventi di correzione determinerebbe effetti recessivi, finendo per vanificare i risultati ottenibili di contenimento dei tassi di interesse e aumento della produzione. In proposito, il relatore esprime soddisfazione per la convergenza di giudizi, pur nella reciproca autonomia, che sembra contraddistinguere il Governo e l'autorità monetaria.

Il relatore si sofferma quindi sull'obiettivo della lotta alla disoccupazione enunciato dal Governo e sottolinea che si richiede al Parlamento l'indicazione specifica delle strategie da seguire. Esse potranno incentrarsi sugli incentivi fiscali, il sostegno alle piccole e medie imprese, l'utilizzo dei fondi strutturali e regionali della CEE, il rilancio delle grandi infrastrutture e la riduzione degli squilibri territoriali che carat-

terizzano il nostro Paese. In particolare, occorre stimolare gli investimenti nel Mezzogiorno con la valorizzazione delle risorse endogene, l'adozione di forme nuove e sperimentali di flessibilità del mercato del lavoro e la riforma del sistema bancario allo scopo di ridurre a livelli sostenibili il costo del denaro. Soprattutto va sottolineata l'importanza di ripresa degli investimenti pubblici, per la realizzazione di infrastrutture e di una nuova rete di servizi reali, in modo che il risanamento della finanza pubblica non vada disgiunto, anche dal punto di vista cronologico, dalla ripresa della produzione e dell'occupazione.

Dal punto di vista delle entrate, il Documento prevede un progressivo accrescimento delle stesse realizzato non attraverso aumenti delle aliquote ma con l'ampliamento della base imponibile, il decentramento fiscale e la riforma dell'amministrazione finanziaria.

Le previsioni formulate riguardo al tasso di inflazione, che sarà pari al 2,5 per cento nel 1997 e al 2 per cento nei due anni successivi, si basa sull'individuazione di adeguate politiche dei prezzi e delle tariffe, che salvaguardi il potere d'acquisto dei lavoratori e dei percettori di redditi fissi.

Il Documento individua quindi una serie di interventi che consentiranno l'attuazione degli obiettivi indicati: si delineano nuove politiche dei lavori pubblici, della solidarietà sociale, della pubblica istruzione e dell'università, della sanità e delle privatizzazioni. In relazione a queste ultime si pone l'esigenza di destinare, per quanto possibile, una quota dei proventi all'attuazione di investimenti nei settori produttivi.

In conclusione, il relatore ricorda che il Documento in esame richiede al Parlamento indicazioni puntuali in merito alla definizione dei disegni di legge che potranno essere collegati alla manovra finanziaria per il 1997, e che prevederanno tra l'altro la semplificazione e lo snellimento delle attività e delle procedure amministrative, la riforma delle norme di contabilità che disciplinano il bilancio dello Stato, la ristrutturazione della funzione pubblica e l'attuazione del federalismo fiscale. Conclude quindi sottolineando che il Documento si pone in linea con il processo di risanamento finanziario iniziato a partire dal 1992 e sottolinea che quanto compiuto finora costituisce la parte più consistente dello sforzo richiesto per riportare la nostra finanza pubblica su un sentiero virtuoso.

Il senatore TONIOLLI ritiene che il Documento in esame realizzi una mera esercitazione contabile nel tentativo di un avvicinamento della convergenza parametrata a Maastricht. Peraltro, tale esercizio si limita al fabbisogno, nel suo sviluppo programmato, ma non certo all'incidenza del debito sul prodotto interno lordo che resta ancora quasi doppio rispetto a quanto prescritto. In particolare, nel Documento è completamente assente ogni visione strategica riguardo all'economia italiana, nel contesto del mercato globale e soprattutto in relazione alle dinamiche esplosive del sud-est asiatico. Le previsioni finiscono per risultare del tutto strumentali, come già nel più recente passato, quando per il primo trimestre 1996 si prevedeva, nell'autunno 1995, un tasso di sviluppo del prodotto interno lordo del 3 per cento, mentre già era evidente il profilarsi di una stagnazione in tutta l'Europa.

Tale prassi non potrebbe essere perseguita se i Documenti di programmazione economica e finanziaria fossero, come dovrebbero essere, redatti in modo da consentire la valutazione «puntuale e motivata» degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati da precedenti documenti programmatici e anche in relazione alla prevista evoluzione economico-finanziaria internazionale, in particolare della Unione europea.

Ritiene, nello specifico, che per conseguire gli obiettivi programmatici nel triennio 1997-1999, sono effettivamente cruciali l'abbattimento dell'inflazione e il contemporaneo accrescimento dell'avanzo primario, ma in proposito - nel Documento - non si specificano gli strumenti operativi da utilizzare e quali conseguenze ad essi siano correlate. In assenza di una legge sul *project financing*, appare inutile, ad esempio, l'esortazione al settore privato di farsi promotore di iniziative per il finanziamento delle infrastrutture e dei servizi di pubblica utilità.

A suo avviso si formulano, quindi, ipotesi non realistiche, con il risultato di interventi correttivi a scadenze brevissime, da un trimestre all'altro. Tutte le previsioni quantitative si basano poi sul convincimento che il mutamento del quadro economico non consenta al momento una accelerazione del processo di avvicinamento ai criteri di convergenza di Maastricht.

Riguardo agli investimenti vi è per contro una ampia elencazione dei fattori che li promuovono e quali effetti ne potrebbero conseguire, ma non vi sono indicazioni circa una loro specificazione qualitativa o quantitativa e circa una loro distribuzione geografica e per settori di attività economica. La strategia di mantenere inalterata la pressione fiscale rispetto al prodotto interno lordo è contraddetta dal fatto che quella tributaria, a breve, risulta in aumento mentre sulla razionalizzazione e semplificazione del fisco ci si limita alla enunciazione di principi.

Risulta che il Governo abbia l'intenzione di proporre al Parlamento un progetto di ampio decentramento fiscale, ma nulla si rinviene, nel Documento, circa il decentramento politico-amministrativo, che dovrebbe essere condizione indispensabile per quello fiscale.

Circa la politica dei redditi, e la dinamica inflattiva, l'oratore osserva che il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti è diminuito negli ultimi tre anni e che appare criticabile la incertezza sull'adeguamento delle tariffe.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente COVIELLO avverte che al termine della seduta si riunirà la Sottocommissione per i pareri, per l'esame di un emendamento al disegno di legge n. 611, trasmesso dalla 6ª Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

11ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(611) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio 1996.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge; dà quindi conto del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.3, 10.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 4.1, 6.4, 7.0.1, 6.8, 6.9 e 6.10, mentre il parere è di nulla osta sul testo del decreto-legge.

In sede di articolo 1, il senatore ALBERTINI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, entrambi finalizzati ad aumentare, in misura differenziata l'incremento dei trasferimenti erariali agli enti locali.

Illustra inoltre l'emendamento 1.7 volto a reintegrare interamente il contributo agli enti locali ridotto dal decreto-legge n. 41 del 1995.

La senatrice SARTORI illustra l'emendamento 1.8, volto ad estendere il contributo previsto per l'anno 1996 anche ai casi di unione di comuni.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il relatore BONAVITA invita a ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6 e si rimette al Governo sull'emendamento 1.8.; esprime poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario VIGNERI concorda con il parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento 1.8 invita i proponenti a ritirarlo, in quanto esso contiene una modifica implicita alla legge 8 giugno 1990, n. 142, che invece consente solo modifiche esplicite.

Si associa a tale invito anche il senatore BONAVITA.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ALBERTINI e quella contraria del relatore BONAVITA, gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ALBERTINI, è quindi respinto l'emendamento 1.7.

Accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, la senatrice SARTORI ritira l'emendamento 1.8.

L'emendamento 1.9 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La senatrice SARTORI illustra l'emendamento 1.0.1, finalizzato ad una più razionale utilizzazione dei residui dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore BONAVITA, il sottosegretario VIGNERI invita i proponenti a ritirarlo ed a riformularlo in Aula, in considerazione delle difficoltà applicative per la Cassa Depositi e Prestiti delle disposizioni recate dall'emendamento. Il Governo pertanto si dichiara disponibile a valutare favorevolmente un intervento successivo che consenta di superare tali difficoltà tecniche.

Preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, aggiungono la propria firma i senatori PASTORE, AZZOLLINI, ALBERTINI e COSTA all'emendamento 1.0.1, che viene successivamente ritirato dalla senatrice SARTORI con l'assenso degli altri firmatari.

Si dà per illustrato quindi l'emendamento 1.0.2, che il relatore invita a ritirare, auspicando peraltro un impegno preciso del Governo ad intervenire sulla specifica materia della tesoreria unica.

Il sottosegretario VIGNERI fa presente che il Governo potrà valutare le modifiche da apportare alla disciplina della Tesoreria unica, so-

prattutto in relazione alle entrate proprie dei Comuni, in sede di elaborazione di uno specifico disegno di legge sulla finanza locale.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo la senatrice SARTORI ritira l'emendamento 1.0.2, ma ribadisce la necessità che il sistema della Tesoreria unica, soprattutto per quanto riguarda le entrate proprie del Comune, sia definitivamente superato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PASTORE aggiunge la propria firma ed illustra l'emendamento 2.1, volto sostanzialmente a prorogare i termini entro i quali i Comuni possono riconoscere i debiti fuori bilancio.

Il relatore BONAVITA invita i presentatori a ritirare l'emendamento, il cui testo potrà essere riformulato in una diversa dizione per l'Assemblea.

Dopo il parere contrario espresso dal sottosegretario VIGNERI, aggiungono la propria firma i senatori AZZOLLINI, COSTA e PASTORE.

A giudizio del senatore MARINI l'emendamento è finalizzato a superare il contenzioso generato dai debiti fuori bilancio contratti dagli amministratori comunali per l'erogazione di servizi pubblici essenziali.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 2.1.

Dopo l'illustrazione da parte della senatrice SARTORI dell'emendamento 2.2, esprimono il parere contrario su tale emendamento sia il RELATORE che il sottosegretario VIGNERI.

La senatrice SARTORI ritira quindi l'emendamento 2.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

La senatrice SARTORI illustra l'emendamento 2.0.1, finalizzato a consentire ai Comuni di trasformare il diritto di superficie sulle aree destinate agli insediamenti produttivi in diritto di proprietà.

Con il parere favorevole del relatore BONAVITA e del sottosegretario VIGNERI, posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 2.0.1, al quale avevano aggiunto precedentemente la firma i senatori AZZOLLINI e PASTORE.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 2.0.2, sul quale il relatore BONAVITA ed il sottosegretario VIGNERI esprimono parere contrario.

Il senatore PASTORE aggiunge la propria firma a tale emendamento, che, posto ai voti, viene respinto.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 2.0.3, sul quale il RELATORE ed il sottosegretario VIGNERI esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, tale emendamento, al quale aggiungono la propria firma i senatori PASTORE ed ALBERTINI, è quindi accolto.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 3, il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 3.1, sottolineando la contrarietà di principio dei senatori di Rifondazione comunista all'alienazione dei beni che appartengono agli enti locali. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

La senatrice SARTORI illustra l'emendamento 3.5, in materia di tassa sull'occupazione di suolo pubblico da versare da parte degli enti pubblici. Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 3.8.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 3.6, volto ad eliminare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in riferimento alle grate, ai lucernai e alle intercapedini insistenti sui marciapiedi. Rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 3.9 di identico contenuto dell'emendamento 3.8.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 3.7 sottoscritto anche dal senatore D'ALÌ.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra gli emendamenti 3.10 e 3.11, il primo dei quali volto a dare la facoltà dei comuni di non riscuotere la TOSAP sugli innesti nel caso i costi di accertamento e di riscossione siano superiori al gettito, mentre il secondo mira a prorogare di un anno il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione ICI per il 1994.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 3.12.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11 e 3.12. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 3.10, si rimette al parere del Governo sull'emendamento 3.6 e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.5.

Il sottosegretario VIGNERI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.12. Invita invece i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.5 e 3.8, (sui quali il parere del Governo sarebbe favorevole), sottolineando tuttavia il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente. Sugli emendamenti 3.10 e 3.11 invita la senatrice Thaler Ausserhofer a riformularli per superare alcune incongruenze di carattere tecnico.

Dopo che il senatore ALBERTINI ha ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.3, posto ai voti viene respinto l'emendamento 3.2, sul quale esprime parere favorevole il senatore STANISCIÀ.

Dopo l'intervento del sottosegretario VIGNERI, a giudizio della quale l'emendamento, pur condivisibile, deve trovare collocazione in altra sede, il senatore ALBERTINI modifica l'emendamento 3.4 inserendo le parole: «se richiesto dai comuni interessati» dopo le parole: «sono obbligati». L'emendamento posto ai voti, viene poi respinto.

La senatrice SARTORI accogliendo l'invito del rappresentante del Governo ritira l'emendamento 3.5, al quale aveva apposto precedentemente la firma il senatore AZZOLLINI.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 3.6. e 3.7.

La senatrice SARTORI ritira poi l'emendamento 3.8.

Il senatore AZZOLLINI, insiste per la votazione dell'emendamento 3.9, che posto ai voti è respinto.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, accogliendo l'invito del sottosegretario, riformula gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Posti separatamente ai voti, nel testo modificato, sono accolti gli emendamenti 3.10 e 3.11(nuove formulazioni).

L'emendamento 3.12 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 611**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la cifra «1,288» con l'altra «3,5» e la cifra «220.400» con l'altra «599.000».

1.1

ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la cifra «1,288» con l'altra «2,576» e la cifra «220.400» con l'altra «440.800».

1.2

ALBERTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni» con le seguenti: «nella misura percentuale del 2,1646 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 370.400 milioni».

Conseguentemente: all'articolo 11 sostituire la cifra «400.000 milioni» con l'altra «550.000 milioni»

1.3

ROSSI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

1.4

ROSSI

Sopprimere il comma 4.

1.5

ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il 50 per cento del contributo annuale di lire 56.650 milioni per il triennio 1996-1998 di cui al capitolo 1610 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, viene ripartito tra le otto province istituite con la legge 8 giugno 1990, n. 142 in proporzione alla popolazione. Il restante 50 per cento viene ripartito in proporzione all'estensione territoriale di ciascuna provincia».

1.6

PREIONI

Al comma 5, sostituire le parole: «al 40 per cento della detrazione» con le altre: «all'intera detrazione».

1.7

ALBERTINI

Al comma 12 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la concessione di contributi straordinari conseguenti alla fusione e alla unione di comuni, di cui agli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito per l'anno 1996 un fondo di lire 3.000 milioni».

1.8

STANISCIÀ, GAMBINI, MONTAGNA, SARTORI, CADDEO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Qualora il tasso medio annuo pagato per interessi passivi sul debito pubblico risulterà inferiore al tasso medio dell'anno precedente, agli enti locali verrà trasferito l'importo risparmiato per interessi passivi, calcolato sull'importo medio annuo del deposito degli enti locali presso la tesoreria unica.»

1.9

ROSSI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Devoluzione dei residui dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti)

1. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia di lavori, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1992, per essere devoluti alla realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale».

1.0.1

STANISCIÀ, SARTORI, MONTAGNA, PASQUINI, BONAVITA, PASTORE, AZZOLLINI, ALBERTINI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tesoreria unica)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette a superare il sistema di Tesoreria Unica relativamente agli enti locali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire, a partire dal 1° gennaio 1997, agli enti locali l'autonomia gestionale della Tesoreria Unica relativamente alle entrate proprie costituite da introiti tributari ed extra tributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni, indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato;

b) armonizzare i due sistemi di tesoreria, con l'obiettivo di garantire una connessione funzionale».

1.0.2

STANISCIÀ, BONAVITA, ANGIUS, CADDEO, DONISE

Art. 2.

Al comma 1 sostituire la frase: «13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991» con l'altra: «30 giugno 1996 la cui conoscenza è intervenuta nel periodo 15 luglio 1991 al 31 dicembre 1996».

2.1

MUNDI, PASTORE, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“f) prestazioni e servizi essenziali effettivamente goduti, a condizione che vi sia una relazione motivata dei funzionari responsabili e che la deliberazione consiliare sia adottata a maggioranza dei componenti del consiglio”».

2.2

STANISCIÀ, SARTORI, MONTAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per aree destinate ad insediamenti produttivi)

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; si applicano in quanto compatibili i commi 76, 77, 78, 79 e 81 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed i relativi introiti sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi».

2.0.1 STANISCIÀ, MONTAGNA, SARTORI, CADDEO, AZZOLLINI, PASTORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli enti locali nei limiti delle disponibilità di bilancio possono procedere, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché del secondo comma dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale per gli enti locali, siglato il 6 luglio 1995, al conferimento di incarico interinale per la copertura di posti di responsabile di area e/o di settore economico finanziario, mediante contratto di diritto privato a contenuto economico non eccedente quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per gli enti locali da stipularsi con soggetti in possesso dei requisiti speciali e generali richiesti dai singoli ordinamenti per la copertura del posto».

2.0.2 STANISCIÀ, PASTORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Donazioni e lasciti agli enti locali)

1. Le province ed i comuni per l'accettazione di lasciti e donazioni e per l'acquisto di beni stabili non sono soggetti alla autorizzazione del Prefetto di cui alla legge 21 gennaio 1896, n. 218».

2.0.3 STANISCIÀ, BONAVIDA, CADDEO, SARTORI, ALBERTINI, PASTORE

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.1

ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come sostituito dal comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere infine le seguenti parole: «per i quali inoltre non è imputabile alcuna responsabilità agli amministratori comunali».

3.2

ALBERTINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le sanzioni pecuniarie e le soprattasse, previste per l'omesso versamento delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per l'omessa o infedele dichiarazione di cui agli articoli 7 e 47, primo e secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, irrogate a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non si applicano quando tali istituzioni non risultino più in grado, per difetto di mezzi economici e finanziari, di perseguire i propri scopi statutari. La situazione oggettiva di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari dovrà essere dichiarata in conformità alle disposizioni di legge nazionali o regionali. Non sono dovuti altresì dalle IPAB che versino nelle condizioni di cui ai commi precedenti, gli interessi per le somme tardivamente corrisposte».

3.3

ALBERTINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini di una corretta applicazione della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, i soggetti che effettuano occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sono obbligati a trasmettere agli enti locali interessati le planimetrie relative alla superficie occupata in Kml., contestualmente alla denuncia di variazione».

3.4

ALBERTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è così modificato:

“1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate anche negli anni precedenti al 1993 dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”».

3.5 MONTAGNA, SARTORI, CADDEO, STANISCIÀ, AZZOLLINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 49, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

h) le grate, i lucernai, le intercapedini insistenti sui marciapiedi o su altre aree pubbliche».

3.6 AZZOLLINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aggiungere, infine, il seguente comma:

“6-bis. La tariffa per la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani deve essere computata in relazione al periodo di apertura, anche tenendo conto della eventuale parziale utilizzazione, per le collettività e le convivenze e per gli esercizi alberghieri. La tariffa non può essere superiore ad un terzo di quella ordinaria per le utilizzazioni di cui alla lettera a) del comma 2 del successivo articolo 68”».

3.7 COSTA, DENTAMARO, D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 65 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole «successive modificazioni» aggiungere le seguenti:

“e) alle relative delibere può essere attribuito effetto retroattivo”».

3.8 SARTORI, CADDEO, STANISCIÀ, MONTAGNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 65 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole «successive modificazioni» aggiungere il seguente periodo:

“e) alle relative delibere può essere attribuito effetto retroattivo”».

3.9

AZZOLLINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi qualora i costi di accertamento e di riscossione fossero superiori al gettito derivante dal tributo per i periodi d'imposta 1994 e 1995 è data facoltà ai Comuni di non riscuoterla».

3.10

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. I Comuni, ove il tributo di cui al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non risulti già versato o parzialmente versato per i periodi d'imposta 1994 e 1995, possono deliberare, entro la data del 31 ottobre 1996, la non riscossione del tributo medesimo, ove l'importo stimato sia inferiore ai costi di accertamento e di riscossione. Non si fa luogo, comunque, a rimborsi delle somme a qualsiasi titolo già riscosse alla data di adozione della predetta delibera».

3.10 (Nuova formulazione)

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'ICI relativa all'anno 1994, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è prorogato di un anno».

3.11

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno».

3.11 (Nuova formulazione)

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini della detrazione d'imposta degli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, prevista dall'articolo 13-*bis*, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono compresi anche i mutui accesi per costruire l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

3.12

ROSSI

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 10 LUGLIO 1996

10ª Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(872) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(253) DI ORIO ed altri: Norme in materia di ammissione dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore OCCHIPINTI illustra i disegni di legge in titolo, dei quali quello di conversione del decreto-legge n. 314 è stato approvato dalla Camera dei deputati con ampia maggioranza e ha già avuto i pareri favorevoli della 1ª Commissione (sui presupposti di necessità e urgenza), nonché delle Commissioni bilancio e sanità. Le esigenze cui il decreto-legge fa fronte traggono origine dall'ordinamento didattico delle facoltà di medicina e chirurgia quale modificato nel 1986, ove si prevede che il tirocinio clinico obbligatorio, requisito per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione professionale, sia svolto non prima ma dopo la laurea. Poiché il possesso dell'abilitazione professionale è a sua volta requisito per l'accesso alle scuole di specializzazione medico-chirurgica, il corso di studi dei giovani medici ha scontato le difficoltà pratiche dovute al mancato raccordo temporale tra le varie sue fasi (appunto il conseguimento della laurea, l'espletamento del tirocinio pratico, il conseguimento dell'abilitazione professionale, l'avvio dei corsi di specializzazione).

I profili problematici su riferiti - oggetto in passato di vari decreti-legge, nessuno dei quali convertito - sono stati peraltro affrontati e ri-

solti da ultimo grazie alla sostituzione, con decreto ministeriale, della vecchia tabella XVIII, recante l'ordinamento didattico delle facoltà in questione, con una nuova tabella, nonchè grazie all'integrazione, con un altro decreto, della tabella XLV/2, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 relativa alle scuole di specializzazione. Si è in tale modo disposto che i laureati in medicina e chirurgia, utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alle scuole di specializzazione, possano essere iscritti alle scuole stesse, purchè conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di corso. Dette previsioni assorbono in definitiva quanto previsto nel disegno di legge n. 253, a firma di Di Orio ed altri, all'esame della Commissione.

Rimane tuttavia da affrontare l'esigenza di sanare la situazione creatasi per l'anno accademico 1995-1996, sulla quale i predetti atti amministrativi non hanno potuto incidere. A tal fine il decreto-legge in esame dispone che i posti in soprannumero assegnati e da assegnare in tale anno accademico siano assorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione delle scuole medesime per l'anno accademico 1996-1997. Rimane ferma la condizione del conseguimento, da parte dei laureati, dell'abilitazione entro il primo semestre del primo anno di corso. Conclude auspicando una tempestiva approvazione del disegno di legge di conversione, nel quale assorbire il disegno di legge n. 253.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, ricorda che la Commissione non potrà concludere nella giornata di oggi l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, in quanto non è ancora pervenuto il parere di merito da parte della Commissione affari costituzionali.

Il senatore BASINI rileva come il decreto-legge sia connotato da un difetto sostanziale, sul quale ritiene possano concordare i colleghi, in base a considerazioni di mero buon senso. Il provvedimento meramente rinvia una disparità di trattamento all'anno successivo, a scapito cioè dei laureati che intendano accedere alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1996-1997. Per rimuovere tale iniquità, appare opportuna l'introduzione di una modifica al testo, volta ad evitare che i posti in soprannumero siano riassorbiti, con pregiudizio dei posti disponibili per gli anni successivi. In tal modo il provvedimento comporterebbe sì maggiori oneri, ma non sarebbe tacciabile di una palese, inaccettabile ingiustizia.

Il senatore BISCARDI rimarca una diversità tra il decreto-legge di cui è all'esame la conversione e il disegno di legge n. 253, finalizzato il primo ad introdurre una sanatoria, il secondo a introdurre a regime una disciplina. Quest'ultima appare la scelta da compiere, delineando una scansione temporale delle varie scadenze che finalmente appaia funzionale. Per questo, si richiede una soluzione e una disciplina a carattere generale, per il passato non essendo possibile approntare soluzione diversa da quella prefigurata dal decreto-legge, che però non deve penalizzare le aspettative degli aspiranti candidati alle scuole di specializzazione degli anni venturi.

Il senatore MANIS ricorda alcune ragioni che hanno prodotto la persistenza del mancato raccordo tra i vari momenti di studio e qualificazione professionali del giovane medico. L'esigenza di una sanatoria non è in discussione, ma certo non può essere ribadita ogni anno, senza inoltre prendere in considerazione un profilo delicato, quale lo svolgimento da parte di chi è ammesso alla scuola senza abilitazione, di un'attività di assistenza medica.

Prende la parola il sottosegretario GUERZONI per fornire alcuni chiarimenti, ricordando come il problema all'origine del decreto-legge non si ponga più per il futuro, in quanto è stato pienamente affrontato e rimosso con i due atti amministrativi ricordati dal relatore, che si può dire recepiscono in termini quasi letterali le stesse previsioni del disegno di legge n. 253. I precedenti decreti-legge nacquero in definitiva dall'erroneo presupposto che per aggiornare *curricula* e tabella fosse necessaria una legge, laddove semplici atti amministrativi sono strumenti pienamente adeguati. Questi ultimi hanno disposto che durante il primo semestre del primo anno di scuola, i medici specializzandi acquisiscano conoscenze prevalentemente teoriche, in questo modo fornendo una soluzione al problema richiamato da ultimo dal senatore Manis; non hanno potuto tuttavia affrontare la situazione creatasi per l'anno accademico 1995-1996. Al riguardo non può non richiamarsi un dato fondamentale e ineludibile, costituito dal vincolo posto dall'Unione europea sul numero dei posti disponibili presso le scuole di specializzazione nell'ambito della programmazione triennale. È certamente ingiusto che l'anno venturo i posti a disposizione dei candidati siano 5.200, non già 6.500 (dovendosi riassorbire i 1.300 posti in soprannumero del 1995-1996), tuttavia non è possibile evitare di portare a detrazione quei posti nel 1996-1997 (anno terminale del triennio di programmazione), pena una immediata censura da parte delle istituzioni comunitarie. Si impegna peraltro a verificare se nel biennio precedente risultino non utilizzati tutti i posti, recuperando quelli eventualmente inutilizzati. Ricorda infine come il Governo sia orientato alla non reiterazione dei decreti-legge scaduti, limitandosi a varare disegni di legge di sola sanatoria. Qualora la 7^a Commissione del Senato non approvasse il testo già approvato dalla Camera, il decreto-legge non sarebbe dunque, verosimilmente, reiterato. Il risultato sarebbe che 1.300 giovani frequentanti il primo anno di scuola di specializzazione, vedrebbero annullato tale loro impegno di studio.

Il senatore MASULLO ricorda di essere fra i promotori della soppressione della disposizione (contenuta nel decreto-legge n. 120 del 1995, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università), che consentiva l'accesso ai corsi di specializzazione ai laureati in medicina, ancorchè privi della abilitazione professionale prescritta dalle norme vigenti. Da tale soppressione ha preso avvio una vicenda davvero non apprezzabile sotto diversi profili. Nel rilevare come il testo ora in esame dia risposta ad una esigenza fortemente avvertita fin dall'inizio della vicenda, segnala che esso non prevede - a differenza del precedente decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192 - l'indizione annuale di una sessione straordinaria degli esami di Stato.

Il sottosegretario GUERZONI precisa che anche tale disposizione è stata resa superflua dalle norme introdotte per via amministrativa.

Il senatore MASULLO riprende esprimendo perplessità sui due decreti ministeriali ora richiamati, poichè - invece di procedere all'auspicato raccordo temporale di sessioni di laurea, esami di Stato e esami per l'accesso ai corsi di specializzazione - permettono l'accesso ai corsi stessi di laureati non abilitati, precludendo loro lo svolgimento di attività assistenziale con una soluzione che contraddice alla natura stessa delle scuole. In conclusione la norma transitoria del decreto-legge in esame gli pare meno preoccupante della disciplina contenuta nei decreti ministeriali.

Il relatore OCCHIPINTI interviene brevemente, richiamando il contenuto del decreto ministeriale che modifica l'ordinamento dei corsi di specializzazione e ribadendo come, in virtù di tale atto amministrativo, il decreto-legge in esame possa limitarsi ad una semplice norma transitoria.

Interviene quindi il senatore MONTICONE, il quale giudica necessaria la conversione del decreto-legge che assicura il compimento del percorso in direzione della normalità imboccato dal Governo con i due atti amministrativi più volte ricordati. Ritiene poi opportuno richiamare il Governo a seguire un criterio di equità, nella distribuzione dei posti nelle scuole, tenendo conto di quelle facoltà che ne hanno ottenuti in soprannumero e - più in generale - a proseguire lungo la strada della delegificazione.

Il senatore PERA manifesta perplessità circa la disciplina effettivamente vigente riguardo all'attività consentita ai laureati ammessi nelle scuole di specializzazione senza aver ancora conseguito l'abilitazione professionale.

Il sottosegretario GUERZONI risponde facendo presente che tale disciplina è contenuta nel decreto ministeriale sulle scuole di specializzazione; erroneamente, infatti, il decreto-legge n. 192 dello scorso 12 aprile interveniva al riguardo, invadendo una materia tradizionalmente propria della regolamentazione sublegislativa. Risponde quindi a un quesito del senatore Manis, affermando che i posti concessi in soprannumero nell'anno accademico 1995-1996 possono essere recuperati gravando solo sull'anno accademico 1996-1997, poichè questo è l'ultimo del triennio della programmazione ora vigente.

Concluso il dibattito, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a venerdì 12 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE**(865) PAGANO ed altri: Interventi urgenti per l'edilizia scolastica****(900) BRIENZA ed altri: Interventi urgenti per l'edilizia scolastica**

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce congiuntamente il senatore BRIENZA, il quale afferma in primo luogo che la presentazione di due distinti disegni di legge aventi identico contenuto da parte di rappresentanti di tutti i Gruppi presenti nella Commissione intende manifestare l'ampia convergenza esistente in materia. Dopo aver ricordato che i due disegni di legge constano di tre articoli, il cui contenuto è tratto da due decreti-legge ancora non convertiti e di imminente scadenza, si sofferma ad illustrarne analiticamente il contenuto. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, pone in dubbio l'opportunità del riferimento ivi contenuto all'unanimità da raggiungere nelle conferenze di servizio e, al comma 2, lettera *a*), esprime perplessità circa l'ipotesi che i commissari *ad acta* debbano convocare nuove conferenze di servizio. Al comma 5, inoltre, sembra ragionevole posticipare al 31 dicembre 1996 il termine ivi previsto, mentre il comma 6, in quanto recante una interpretazione autentica di una disposizione riguardante la sola città di Napoli, potrebbe essere più opportunamente esaminato in altra sede, anche per evitare il concomitante esame in diverse sedi, da parte del Parlamento, di più disposizioni tutte riferite alla città di Napoli.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

15ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(610) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 9 luglio scorso.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

L'emendamento 7.1 viene invece fatto proprio dal relatore e successivamente approvato dalla Commissione.

Il senatore CECCATO illustra l'emendamento 8.1 che, contrario il relatore, viene respinto.

Il RELATORE dà quindi conto di un nuovo emendamento (9.3) interamente soppressivo dell'articolo 9.

Il senatore FALOMI trasforma l'emendamento 9.2 in emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo 9-*bis* e pertanto l'emendamento in questione assume la numerazione 9.0.1.

L'emendamento 9.3 è approvato e resta conseguentemente precluso l'emendamento 9.1. Successivamente, con il parere favorevole del relatore, è approvato anche l'emendamento 9.0.1.

Il senatore VEDOVATO illustra quindi l'emendamento 10.1 che, favorevole il relatore, è approvato.

Successivamente il senatore VEDOVATO illustra l'emendamento 12.1 che la Commissione approva, con il parere favorevole del relatore, congiuntamente all'emendamento 12.2, di identico contenuto.

L'emendamento 12.3 viene considerato assorbito dalla precedente approvazione dell'emendamento 10.1.

Il senatore CECCATO ritira quindi l'emendamento 12.4.

Il senatore BOSI, accogliendo un invito del sottosegretario Mattioli, ritira poi l'emendamento 12.5.

Il senatore VEDOVATO ritira a sua volta gli emendamenti 12.6 e 12.7, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario anche sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

Il senatore DE CORATO illustra l'emendamento 12.0.1 e ritira l'emendamento 12.0.2.

Sull'emendamento 12.0.1 il relatore PAROLA si rimette al rappresentante del Governo e quest'ultimo si rimette a sua volta alla Commissione, suggerendo peraltro ai presentatori di riformulare l'emendamento stesso aggiungendovi un comma del seguente tenore: «Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli Istituti autonomi case popolari, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 cod. civ.. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli Istituti autonomi case popolari e la disponibilità di essi da parte degli Istituti medesimi».

Il sottosegretario MATTIOLI precisa che con tale modifica, ove l'emendamento dovesse essere approvato, il Governo potrebbe riservarsi di chiarire per l'Assemblea gli aspetti di bilancio che hanno indotto la 5ª Commissione ad esprimere un parere contrario. Avverte comunque che la materia è oggetto di un disegno di legge governativo che verrà varato dal Consiglio dei ministri entro la fine della settimana.

I senatori TERRACINI e BOSI aggiungono la loro firma all'emendamento in questione e il senatore BORNACIN dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CARPINELLI dichiara di condividere nella sostanza l'emendamento.

Il senatore DE CORATO, accogliendo l'invito del sottosegretario Mattioli, riformula l'emendamento nel senso da lui indicato. Sull'emendamento così riformulato il RELATORE si esprime favorevolmente, mentre il sottosegretario MATTIOLI si rimette alla Commissione. Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1 riformulato è approvato.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 13.1 che, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CECCATO illustra quindi gli emendamenti 14.1, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.11 e 14.12.

Il senatore SARTO fa propri gli emendamenti 14.2 e 14.5 ed illustra gli emendamenti 14.4 e 14.10.

Contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento 14.1 è respinto.

Favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, viene approvato l'emendamento 14.2 e così anche il successivo emendamento 14.3.

Dopo che è stato considerato precluso l'emendamento 14.4, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, viene approvato l'emendamento 14.5 che, per motivi di coordinamento, viene preventivamente riformulato dal senatore Sarto nel senso di sopprimere le parole da «ivi incluso l'affidamento» sino alla fine della lettera a).

Con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario Mattioli viene quindi approvato l'emendamento 14.6.

Dopo che è stato respinto, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento 14.7 viene approvato, con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario Mattioli, l'emendamento 14.8.

Gli emendamenti 14.9 e 14.10, di identico contenuto, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, sono posti ai voti congiuntamente e respinti. Successivamente, sempre con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 14.11 e 14.12.

Il senatore SARTO fa proprio ed illustra l'emendamento 17.1 e ritira il 17.3, mentre il senatore CECCATO fa proprio l'emendamento 17.2.

Sull'emendamento 17.1 il RELATORE è contrario mentre il sottosegretario MATTIOLI si pronuncia favorevolmente. Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore Bornacin, l'emendamento in questione viene respinto.

Dopo aver acquisito il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo (che invita il senatore Ceccato al ritiro) l'emendamento 17.2 viene ritirato dallo stesso senatore Ceccato.

Si riprende quindi in esame l'emendamento 1.4, accantonato nella precedente seduta.

Su tale emendamento il RELATORE si pronuncia in senso contrario. A tale parere si associa il rappresentante del Governo che invita il senatore Cò al ritiro. Insistendo quest'ultimo per la votazione, l'emendamento è respinto.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore VEDOVATO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che:

è in corso da alcuni anni un diffuso contenzioso che contrappone le cooperative di abitazione all'Amministrazione finanziaria a proposito della qualificazione delle abitazioni assegnate in godimento ai propri soci, la cui natura di beni strumentali essenziali per il conseguimento delle finalità statutarie e dell'attività delle stesse cooperative è disconosciuta dalla stessa Amministrazione;

numerose decisioni della Corte di cassazione hanno confermato la illegittimità dell'interpretazione dell'articolo 40 del DPR n. 917 sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, le cui conseguenze negative sono state ulteriormente aggravate dalla revisione degli estimi catastali, sulla base dei quali si vorrebbe sottoporre a tassazione i redditi «presunti» degli immobili di proprietà delle cooperative, prescindendo dai corrispettivi di godimento realmente percepiti dai soci assegnatari;

l'atteggiamento dell'Amministrazione conduce alla paradossale situazione di subordinare, da un lato, l'applicazione delle agevolazioni fiscali al rispetto delle finalità mutualistiche (e, quindi, anche all'applicazione di corrispettivi di godimento mutualistici) e, dall'altro, di presumere che dalle abitazioni assegnate in godimento siano ricavati corrispettivi «di mercato», per definizione non mutualistici;

invita il Governo

a dare soluzione una volta per tutte alla questione, riconoscendo con interpretazione autentica la strumentalità degli immobili delle cooperative non destinati all'assegnazione in proprietà».

0/610/8/1

VEDOVATO

Sul documento in questione il RELATORE esprime parere favorevole ed il rappresentante del Governo si dichiara disponibile ad accoglierlo. L'ordine del giorno viene quindi accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il RELATORE dà quindi conto del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerate le finalità della legge n. 60 del 1963, i cui fondi devono essere destinati prevalentemente alla realizzazione di alloggi per i lavoratori dipendenti;

rilevato che le esigenze e i bisogni relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica sono profondamente mutati nel tempo nel senso che i vantaggi per la categoria di contribuenti assoggettati al prelievo ex Gescal non si risolvono solamente con nuove edificazioni bensì con la riqualificazione e la riorganizzazione della struttura urbana e il recupero delle aree più degradate nel cui contesto sono inseriti gli interventi;

preso atto positivamente che nel decreto-legge in esame sono previsti adeguati stanziamenti per le categorie sociali più bisognose e per rilevanti interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata;

impegna il Governo

per quanto attiene agli interventi di competenza diretta dell'amministrazione centrale, a privilegiare nella scelta dei propri interventi le aree maggiormente degradate in cui vi sia presenza o siano previsti nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica e le aree in cui le esigenze relative alla dotazione di servizi qualificati siano più urgenti;

e a indirizzare in modo analogo - pur nel rispetto della loro autonomia - gli interventi di competenza delle amministrazioni locali».

0/610/8/2

PAROLA, SARTO, CÒ, ERROI

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara di accogliere l'ordine del giorno in questione e si impegna, a nome del Governo, ad emanare gli atti amministrativi appropriati per la sua realizzazione. L'ordine del giorno viene quindi accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore BOSI illustra infine il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

considerato che intorno all'utilizzazione dei fondi ex Gescal la Corte Costituzionale si è definitivamente pronunciata dichiarando l'inammissibilità di destinazioni diverse da quelle rivolte, in modo diretto, alle esigenze abitative dei lavoratori dipendenti;

invita il Governo ad attenersi a tali pronunciamenti senza interpretazioni di tipo estensivo che già in passato hanno originato provvedimenti poi dichiarati incostituzionali perchè lesivi dei diritti dei lavoratori dipendenti;

invita altresì il Governo a prevedere in tempi brevi l'eliminazione delle trattenute ex Gescal che finiscono per qualificarsi come una tassa impropria».

0/610/8/3

BOSI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, TERRACINI, CECCATO,
LAURO

Il sottosegretario MATTIOLI ritiene che l'ordine del giorno potrebbe essere ritirato in quanto sostanzialmente già realizzato o in via di realizzazione, ma, non opponendosi nel merito, si rimette alla Commissione.

Il RELATORE esprime un parere tendenzialmente favorevole. Dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori Terracini e Falomi, l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 610**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «lire 200 miliardi» con le seguenti: «lire 150 miliardi» e conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

1.4

Cò

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

Cò

Al comma 1, sostituire le parole «nei collegamenti fra» con le seguenti: «per l'accesso in».

6.2

Cò

Art. 7.

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il prezzo di acquisto degli immobili destinati ad uso abitativo viene definito dall'U.T.E. di ciascuna provincia, tenendo conto del prezzo medio di mercato praticato nel comune ove si trova l'immobile».

7.1

Cò

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

CASTELLI, CECCATO

Art. 9.

Al comma 1, premettere il seguente comma: «01. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole "su richiesta dell'acquirente" sono aggiunte le parole "o dell'ente gestore" e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Il prezzo di cessione degli alloggi può essere incrementato, a seguito della realizzazione degli interventi manutentivi straordinari necessari ed indifferibili, di un importo pari al costo degli interventi stessi e, comunque, di una cifra non superiore al 20 per cento del prezzo definitivo sulla base del valore catastale" e conseguentemente alla rubrica, prima delle parole "Tasso di interesse" aggiungere le seguenti "Prezzo di cessione e"».

9.1

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1. *bis.* L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

“Art. 20. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro sentite le regioni, è stabilito in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dell'articolo 55 della anzidetta legge n. 865, con esclusione delle cooperative utilmente sorteggiate nei bandi di prenotazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 (allora gestione case lavoratori) ed è altresì stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla suddetta legge 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi. I requisiti di cui all'articolo 56 lettere d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1471 del 1963, sono rivalutati alla data della verifica della persistenza dei requisiti di legge”».

9.2

FALOMI

Art. 10.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il punto 2) della lettera c) dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente: "Qualora l'autorizzazione di cui sopra, riguardi solo una quota di patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2), e per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle sue singole unità immobiliari da determinarsi come al numero 1) della presente lettera: le fondi di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa"».

10.1

VEDOVATO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «edilizia pubblica» con le altre: «edilizia residenziale agevolata».

12.1

VEDOVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «edilizia residenziale pubblica» con le altre: «edilizia residenziale agevolata».

12.2

BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 18, comma 2, lettera c, numero 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, si interpreta nel senso che il prezzo di cessione ai soci, determinato con i criteri ivi stabiliti per l'ipotesi contestualmente prevista, deve intendersi come prezzo massimo».

12.3

DE LUCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il CER per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 deve acquisire il parere obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

12.4

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Resta confermato che i criteri che il CER deve emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, riguardano solo gli interventi di edilizia agevolata localizzati su aree esterne ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero esterne a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Tali criteri debbono garantire:

a) che gli interventi localizzati in tali aree rispondano alle caratteristiche tipologiche previste per l'edilizia agevolata;

b) che i costi massimi vigenti per l'edilizia agevolata tengano conto della maggiore incidenza della componente relativa alle aree stesse;

c) che i requisiti soggettivi degli acquirenti o assegnatari siano gli stessi previsti per gli immobili realizzati su aree 167 e fruienti delle agevolazioni pubbliche».

12.5

BOSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Gli immobili di proprietà delle società cooperative edilizie di abitazione non destinati all'assegnazione in proprietà ai propri soci devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni».

12.6

VEDOVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo secondo dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento nonché dalle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle cooperative a contributo erariale».

12.7

VEDOVATO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case popolari)

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l'entità del disavanzo finanziario con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguito per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 4;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

4. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 2 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.

5. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui al presente articolo, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della rata eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa deposito e prestiti, sostituendosi ad essa nelle ragioni creditorie».

12.0.1 SPECCHIA, MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, CURTO, MAGGI, LISI, BUCCIERO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case popolari)

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l'entità del disavanzo finanziario con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguito per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 4;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato nei commi 5 e 6;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare la restituzione dell'anticipazione, secondo il piano di ammortamento predisposto ai sensi della lettera d);

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per l'ammortamento dell'anticipazione.

3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti; detto piano si intende comunque approvato dopo l'inutile decorso del termine sopra indicato.

4. Il piano di risanamento finanziario approvato nei modi di cui al comma 3 è inviato, a cura dell'Ente, alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Sezione autonoma concede l'anticipazione richiesta, a valere sulle disponibilità esistenti presso la stessa Sezione autonoma mediante accredito presso la competente Tesoreria dello Stato. La medesima Sezione autonoma dà comunicazione alla regione dell'accredito e dei versamenti di cui al comma 6, dandone contestualmente notizia al segretario generale del CER.

5. L'anticipazione è restituita dall'Ente in un periodo non superiore ai dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e interesse, quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle disponibilità indicate al comma 4. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 2 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento dell'anticipazione può essere esteso a quindici anni.

6. Le rate di ammortamento dovute all'Ente sono versate da questo alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale, che le riattribuisce alla regione».

12.0.2 SPECCHIA, MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, CURTO, MAGGI, LISI, BUCCIERO

Art. 13.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «esclusivamente» fino a: «uffici pubblici».

13.1

LAURO

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «la progettazione». Indi sopprimere le parole da: «Qualora nella conferenza» fino alla fine del comma.

14.2

BORTOLOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4».

14.3

CASTELLI, CECCATO

Il secondo periodo del comma 1 è soppresso.

14.4

SARTO

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «ivi incluso l'affidamento delle progettazioni».

14.5

BORTOLOTTO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici».

14.6

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

14.7

CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «in caso di inerzia dell'ente locale competente» aggiungere le seguenti: «protratta oltre i sessanta giorni».

14.8

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

14.9

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

14.10

SARTO

Sopprimere il comma 6.

14.11

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 8.

14.12

CASTELLI, CECCATO

Art. 17.

Sopprimere il comma 2.

17.1

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 non si applicano alla gestione dei sovracanonici spettanti ai comuni compresi nei bacini imbriferi montani, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 in quanto fondi non provenienti dalla finanza pubblica».

17.2

PREIONI

Sopprimere il comma 9.

17.3

BORTOLOTTO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

10ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(869) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FUSILLO, sottolineando come il decreto in titolo si è reso necessario per la mancanza di una normativa pluriennale di programmazione finanziaria nel settore agricolo. Ricordato come, con legge n. 46 del 1995, si era già provveduto ad utilizzare una quota di 800 mld. del complessivo accantonamento (pari a 1.675 mld.) appostato nel fondo speciale di parte capitale della legge finanziaria 1995, sulla base dei principi e delle procedure di programmazione definite dal CIPE in applicazione della legge n. 491 del 1993, il relatore si sofferma dettagliatamente su tali procedure di spesa e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti fra livello centrale e regionale di Governo. Dopo aver ulteriormente ricordato che non è stato, comunque, possibile pervenire alla approvazione, nella passata legislatura, della nuova legge pluriennale di spesa in agricoltura, il relatore sottolinea che con il provvedimento in esame è stato possibile utilizzare l'ulteriore quota di 875 mld., a valere sullo specifico accantonamento del predetto fondo speciale di parte capitale.

Con riferimento all'articolo 1, fa rilevare che lo stanziamento aggiuntivo previsto dal decreto in esame incrementa le risorse già stanziante sulla legge n. 46 citata, in base alle medesime procedure, criteri e modalità di spesa, ricordando altresì che, in base al comma 2, entro il 30 luglio 1996 è prevista la presentazione al Parlamento di una relazione

sul grado di utilizzazione delle risorse così stanziare: su tale atto è prevista l'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il relatore Fusillo si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che modifica l'articolo 3 della legge n. 185 del 1992, onde consentire l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata, specificando che il mancato ricorso ai contratti assicurativi è da attribuire ai costi troppo elevati delle polizze, con il risultato che, specialmente in talune zone, gli agricoltori hanno subito danni che risultavano non indennizzabili: con la modifica proposta sarà invece possibile accedere agli interventi contributivi, soprattutto con riferimento ai danni verificatisi nell'estate 1995, caratterizzata da eventi alluvionali diffusi in diverse regioni di Italia.

Dopo aver dato conto della disposizione di cui al comma 2 (volta a precisare che la riduzione della percentuale del 35 per cento si intende riferita solo agli eventi alluvionali del 1994), precisa che la soppressione, disposta dalla Camera, del comma 3 dell'articolo 2 del decreto in esame si è resa necessaria in quanto il meccanismo ivi previsto era risultato eccessivamente complicato e tale da rendere di difficile gestione l'erogazione dei benefici.

Dopo essersi quindi soffermato sugli ultimi due commi dell'articolo 2, che tengono conto di alcune modifiche (accolte dalla Commissione agricoltura del Senato ad una precedente versione del decreto), in materia di termini per la delibera regionale e di adeguamento statutario per i consorzi di difesa, il relatore Fusillo sottolinea i caratteri di indifferibilità e di urgenza del provvedimento in esame, indispensabile a garantire continuità di flussi finanziari alla spesa agricola del Ministero e, soprattutto, delle Regioni. Ribadita, quindi, la mancanza di uno strumento pluriennale di programmazione, anche finanziaria, per l'agricoltura (indispensabile anche ai fini del contenimento dei costi di produzione, e in particolare del costo del danaro), sottolinea la necessità che, non appena definita l'utilizzazione dei finanziamenti pregressi con l'approvazione del disegno di legge in esame, il Parlamento possa elaborare le linee guida di indirizzo e coordinamento in materie fondamentali quali - oltre a quella del contenimento dei costi di produzione - il credito agrario, l'associazionismo, la cooperazione e l'interprofessione.

Ribadisce, conclusivamente, un orientamento favorevole alla tempestiva conversione in legge del provvedimento, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, tenuto anche conto della imminente scadenza del decreto.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il relatore per l'ampia e dettagliata relazione svolta, dichiara di convenire sull'opportunità, prospettata dal relatore, di assicurare la definitiva approvazione del provvedimento, onde evitare un'eventuale reiterazione, garantendo così un quadro di certezze giuridiche al settore, nella convinzione che altre questioni di rilievo potranno essere eventualmente affrontate in sede di esame dell'A.S. 898. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MINARDO, nel far rilevare come la legge n. 46, cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto, contiene disposizioni che possono es-

sere definite di «sana amministrazione», dichiara di convenire sulla opportunità prospettata dal relatore di una sollecita e tempestiva conclusione dell'esame.

Il senatore PIATTI dichiara di convenire sulla proposta del relatore, cui si è associato anche il Presidente della Commissione, favorevole ad un'approvazione tempestiva del provvedimento.

Si associa a tali valutazioni anche il senatore PETTINATO.

Il senatore CUSIMANO pone un problema di ordine generale attinente alla opportunità di porre ordine nella «selva dei decreti», di cui attualmente è pendente l'esame in Parlamento. Dopo essersi soffermato su alcune disposizioni del provvedimento (che sarebbero tali da richiedere una diversa formulazione), invita comunque il Governo ad operare in modo più costruttivo, onde consentire al Parlamento di affrontare gli importanti problemi strutturali del settore agricolo ed evitare anche perdite di tempo; nel caso del provvedimento in esame, per le motivazioni dianzi esposte, assicura una disponibilità nel senso indicato dal relatore.

Dopo che il senatore BEDIN ha dichiarato di convenire con la proposta del relatore favorevole ad una sollecita conclusione dell'esame, onde assicurare un quadro di certezze giuridiche, ha la parola il senatore BUCCI, il quale, al di là delle pur comprensibili ragioni di urgenza emerse dal dibattito, chiede chiarimenti, sul piano regolamentare, in relazione alla eventualità di una forte accelerazione dei tempi di esame del provvedimento (che ritiene comunque una circostanza di carattere eccezionale).

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha precisato che, sul piano regolamentare, spetta, in linea di massima, (salva espressa calendarizzazione) alla Commissione definire i tempi di esame di provvedimenti ad essa assegnati, fermo restando il pieno diritto di ciascun componente di fare ricorso a tutti gli strumenti regolamentari previsti, ha nuovamente la parola il senatore BUCCI che, sottolineata l'esigenza di garantire in linea generale adeguati tempi di discussione dei provvedimenti all'esame, nel ribadire il carattere eccezionale della circostanza, assicura disponibilità nei confronti della proposta del relatore di un celere esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario BORRONI ringrazia il senatore Bucci e il senatore Cusimano per la dichiarazione di disponibilità, convenendo sull'opportunità di assumere, sul piano legislativo, tutte le opportune iniziative al fine di uscire dalla logica dell'emergenza.

Il relatore FUSILLO rileva come il dibattito svoltosi denoti l'interesse della Commissione a definire un quadro di certezze giuridiche

per il settore, dando atto della disponibilità dimostrata dalle varie parti politiche.

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver dato conto sia del parere favorevole (ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento) della 1ª Commissione, sia del parere (favorevole con osservazioni) espresso dalla 5ª Commissione, fa rilevare che non risulta ancora espresso il parere della 1ª Commissione sui profili di competenza in relazione al provvedimento in esame: precisa pertanto che, onde consentire alla 1ª Commissione di esprimersi, l'esame del provvedimento potrà eventualmente concludersi (in assenza di eventuali proposte emendative) con il conferimento del mandato al relatore nella prossima seduta utile (che potrà, presumibilmente, essere convocata già nella giornata di martedì 16 luglio). Tenuto inoltre conto dell'orientamento emerso dal dibattito, assicura che si attiverà per segnalare l'opportunità di un tempestivo inserimento del provvedimento in titolo nel calendario dei lavori dell'Aula della prossima settimana, nel presupposto di una celere conclusione dell'esame, così come emerso dal dibattito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA E SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI GIÀ CONVOCATO PER DOMANI
(R029 000, C09ª, 0003ª)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che, conseguentemente, la riunione del medesimo già convocata, per domani giovedì 11 luglio alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

9ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(172) SALVATO ed altri. - Interventi a favore della riconversione dell'industria bellica in attività produttive o di servizio per uso civile

(Esame e rinvio)

Riferisce alla commissione il presidente CAPONI richiamandosi innanzitutto alla grande scelta politica che sta alla base del provvedimento in titolo: la pace e una politica attiva di distensione da svolgersi da parte del nostro paese. Ricorda in proposito il panorama del tutto nuovo delineatosi nello scenario internazionale a partire dal 1989, panorama nel cui ambito si sono purtroppo sviluppati una serie di conflitti locali suscettibili di implicazioni più ampie; si richiama inoltre all'articolo 11 della Costituzione, ove si afferma che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ricordato come l'industria bellica rappresenti anche nel nostro paese un settore di punta, con le conseguenti difficoltà connesse ad una sua riconversione, che dovrà essere affrontata con la necessaria gradualità, ritiene comunque che si tratti di una strada sulla quale è opportuno incamminarsi.

Un atteggiamento di favore dell'Unione europea è, d'altra parte, provato dall'iniziativa KONVER, adottata su base annuale nel 1993 ed ora su base pluriennale, che comprende alcune aree del nostro paese e in particolare la provincia di Napoli, quella dell'Aquila e parte della provincia di Genova. Si richiama inoltre agli articoli 6, 7, 8 e 8-bis della legge n. 237 del 1993, che prevedono interventi nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da una notevole incidenza delle attività di produzione e manutenzione dei materiali di armamento.

Premesso che il disegno di legge in esame si propone di ampliare e sistematizzare la legislazione nazionale ed europea già in vigore, si sof-

ferma sui singoli articoli che lo compongono. In particolare gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione di una speciale Commissione per la conversione industriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione annuale di un programma di riconversione; l'articolo 3 ipotizza gli elementi determinanti l'atto programmatico, nonchè i vincoli a cui esso deve rapportarsi; l'articolo 4 delinea gli strumenti di traduzione del programma generale nei vari piani di attuazione affidati a specifici comitati regionali. Con gli articoli 5 e 6 vengono determinate le procedure ed i sistemi di erogazione dei contributi alle imprese, mentre l'articolo 7 prevede che alle agevolazioni si possa accedere anche per la realizzazione di un apposito centro di ricerca del settore; con l'articolo 8 si delineano interventi di solidarietà in favore dei dipendenti e con l'articolo 9 si fornisce la copertura finanziaria. A quest'ultimo riguardo anticipa sin d'ora che la formulazione tecnica della copertura dovrà essere rivista, facendo riferimento al prossimo triennio, mentre probabilmente occorrerà individuare coperture almeno in parte alternative rispetto a quelle indicate.

Nel rinviare la discussione generale sul disegno di legge in titolo ad una prossima seduta, il presidente CAPONI dà la parola al rappresentante del Governo che l'ha richiesta.

Il sottosegretario LADU dichiara che il provvedimento in esame, per la complessità della sua natura e delle problematiche coinvolte, richiede un adeguato approfondimento. Sono ad esso connessi problemi di costituzionalità e di compatibilità comunitaria; senza contare che il disegno di legge coinvolge aspetti della politica di difesa nazionale e dei rapporti col Patto Atlantico. Il Governo si riserva comunque di entrare in seguito dettagliatamente sui suoi specifici contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(637) WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale

(644) TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Dopo che la Commissione ha deliberato, su proposta del presidente CAPONI, di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge in titolo, ha la parola il relatore MICELE, il quale ricorda preliminarmente come con essi si riprenda l'*iter* già avviato nella scorsa legislatura ed interrotto dopo che la Commissione era pervenuta all'approvazione di un testo normativo. Il dibattito allora svolto fu particolarmente ampio, concentrandosi innanzitutto sull'opportunità o meno di intervenire in materia con un provvedimento legislativo; si contrapposero, poi, una concezione liberista ed una dirigista, mentre, da parte di taluno, si ritenne che il provvedimento fosse frutto di una prevenzione ideologica contro la grande impresa. In Commissione, comunque, il testo normativo ottenne un consenso pressochè unanime; ciò è di conforto agli attuali presentatori che ribadiscono l'opportunità di un intervento legislativo in

materia: rileva in proposito come anche in altri paesi europei – si riferisce in particolare alla Germania ed alla Francia – esistano apposite disposizioni normative.

I provvedimenti in esame si basano fondamentalmente su tre considerazioni: la necessità di dare configurazione giuridica autonoma al contratto; la grande rilevanza economica del fenomeno che, in mancanza di adeguata regolamentazione giuridica, produce forti distorsioni; il peso di quote consistenti degli oneri di finanziamento che finiscono per gravare sulla piccola impresa, come conseguenza della mancata fissazione di stringenti modalità di pagamento. Premesso che i disegni di legge in titolo intendono colmare queste lacune – limitandosi peraltro a fissare alcune regole nel cui ambito possa esplicarsi la libera contrattazione delle parti – passa a considerare i singoli articoli che li compongono, sottolineando come il disegno di legge n. 637 differisca dal disegno di legge n. 644 solo per l'aggiunta dell'articolo 11, che disciplina l'utilizzazione del marchio *made in Italy*. Si sofferma in particolare sull'articolo 2, che prevede l'obbligatorietà della forma scritta per il contratto di subfornitura; sull'articolo 3, che comporta la fissazione dei termini di pagamento stabilendo che essi non possono eccedere i 60 giorni, salvo che le parti abbiano adottato un contratto-tipo; sull'articolo 9, che prevede l'inserimento della subfornitura fra le prestazioni di servizio ai fini del rinvio del pagamento dell'IVA; sull'articolo 10, infine, che introduce la figura dell'abuso di dipendenza economica a fianco di quella di abuso di posizione dominante già prevista nell'ambito della legge n. 287 del 1990.

Avviandosi alla conclusione, nel rilevare come la previsione di un termine di pagamento prefissato nel testo normativo potrebbe essere superata con l'introduzione di un sistema di dissuasione efficace nei confronti della grande impresa, ritiene che il Parlamento possa opportunamente procedere nell'esame della materia, pur prendendo atto che essa è in corso di approfondimento presso il Ministero dell'industria e riservandosi, quindi, di effettuare un confronto e di trovare una intesa col Governo.

Il presidente CAPONI, ricordato che il disegno di legge n. 644 riproduce il testo già approvato a larga maggioranza dalla Commissione la scorsa legislatura e ferma restando, quindi, la possibilità per la Commissione di adottare la relazione già allora presentata, ai sensi dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento, propone la costituzione di un comitato ristretto che approfondisca i testi normativi in esame, verificando anche al riguardo l'atteggiamento dei Gruppi.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito.

Il senatore TAPPARO si richiama all'autonomia del Parlamento, ricordando anche una recente raccomandazione della Commissione dell'Unione europea concernente i termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il senatore WILDE insiste per un rapido svolgimento dell'*iter*, ritenendo anch'egli che il Parlamento debba procedere con la massima

sollecitudine; si dice favorevole alla costituzione di un comitato ristretto purchè esso non comporti un rallentamento dei lavori.

Il senatore TURINI chiede che si verifichi la possibilità di ottenere il trasferimento in sede deliberante.

Il senatore LARIZZA si dice favorevole alla proposta di costituzione di un comitato ristretto avanzata dal Presidente; quanto al trasferimento di sede - che lo vedrebbe d'accordo - ricorda come occorrerebbe comunque acquisire il consenso del Governo.

Dopo che il senatore SELLA di MONTELUCE ha sollevato perplessità sul contenuto del disegno di legge e il senatore CIMMINO ha dichiarato di ritenere preferibile seguire la procedura prevista dall'articolo 81, comma 5, del Regolamento, il senatore DE LUCA Athos e il relatore MICELE si pronunciano a favore della costituzione del comitato ristretto.

Convenendo la Commissione su tale proposta, il presidente CAPONI invita i rappresentanti dei Gruppi a designare i membri del comitato ristretto che potrà riunirsi già dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 10 LUGLIO 1996

14^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C11^a, 0004^o)

Il presidente SMURAGLIA, stante l'impossibilità di convocare l'Ufficio di Presidenza nei prossimi giorni per la programmazione dei lavori, sottopone alla Commissione la proposta di iscrivere quanto prima congiuntamente all'ordine del giorno i disegni di legge n. 487, d'iniziativa dei senatori Salvato e Manzi e n. 273, d'iniziativa della senatrice Daniele Galdi ed altri, recanti norme in materia di integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali, che riprendono entrambi il contenuto di un testo approvato dal Senato nella passata legislatura.

Conviene unanime la Commissione.

Il PRESIDENTE informa quindi che dal 23 al 30 luglio si terranno, presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, le audizioni, già decise dalla Commissione, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni datoriali dell'industria, del credito, della piccola impresa, dell'artigianato, degli organismi della cooperazione e delle associazioni del commercio, relative al disegno di legge n. 82. Il calendario dettagliato degli incontri verrà successivamente comunicato.

IN SEDE REFERENTE

(831) Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 339, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MONTAGNINO, il quale ricorda che il decreto-legge in titolo, più volte reiterato, dà attuazione all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto la soppressione dello SCAU e la contestuale devoluzione delle strutture, delle funzioni e

del personale all'INPS e all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze. Nel ribadire opportunamente, al comma 1, il principio della riscossione unificata dei contributi in agricoltura, attribuendo all'INPS le relative competenze, l'articolo 1 dispone, al comma 2, che dal 1° luglio 1995 lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo SCAU, mentre i commi da 3 a 5 disciplinano la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli, istituita presso l'Istituto e composta da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché da rappresentanti del Ministero del lavoro, del tesoro e delle risorse agricole e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato. Alla Commissione sono affidate funzioni propositive, consultive e di giudice delle controversie contributive.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine al trasferimento presso l'INPS e l'INAIL del personale già dipendente dello SCAU, istituendo all'uopo, al comma 1, una Commissione tecnica composta da due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro, del tesoro e delle risorse agricole. Viene altresì previsto che il personale dello SCAU trasferito all'INPS possa essere comandato per un periodo massimo di tre anni a prestare servizio presso il Ministero del lavoro, nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento della consistenza complessiva, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico restano a carico dell'Istituto previdenziale. Il comma 2 dello stesso articolo 2 dispone che i trattamenti erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, relativi al personale cessato dal servizio entro il 30 settembre 1995, siano posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1976; la stessa disposizione provvede al trasferimento all'INPS dei corrispettivi capitali di copertura, cioè le riserve matematiche finora costituite, prevedendo altresì che in caso di insufficienza degli accantonamenti i maggiori oneri siano posti a carico del bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti a ciascuno dei due istituti. Si tratta di una norma assai criticabile, destinata a determinare un aggravio della situazione finanziaria degli enti previdenziali, tenuto conto anche della grave situazione di squilibrio del Fondo integrativo pensionistico dello SCAU, già rilevata dalla Corte dei conti in sede di controllo sugli esercizi 1992 e 1993.

L'articolo 3, prosegue il relatore, detta norme interpretative in materia di computo della contribuzione agricola ai fini del diritto alla pensione di anzianità, con il proposito di porre fine ad una complessa vicenda giurisprudenziale ed amministrativa in materia: in particolare, il comma 1 stabilisce che l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dello stesso anno, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per il pensionamento di anzianità degli operai agricoli dipendenti sono costituiti da 35 anni di anzianità assicurativa e da almeno 5.460 giornate di contribuzione, esclusa quella figurativa per malattia ed indennità ordinaria di disoccupazione, con l'anno di contribuzione costituito da 156 contributi giornalieri. Al fine di rendere ancora più chiara e cogente la disposizione in esame, il relatore suggerisce una modifica formale volta ad introdurre la parola «esclusivamente» prima delle altre «35 anni di anzianità assicu-

rativa». Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione previsti dall'articolo 7, comma 12, del citato decreto-legge n. 463 del 1983 per i periodi contributivi antecedenti al 1 gennaio 1984 qualora il numero di giornate contributive annue sia inferiore a 270, non possono determinare il superamento delle 270 giornate complessive - requisito vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di invalidità - nè delle 156 giornate utili per il pensionamento di anzianità. Sempre al fine di meglio chiarire il significato della norma, il relatore propone di introdurre un'altra modifica formale, volta ad introdurre le parole «per anno» dopo le altre «delle 270 giornate complessive».

Dopo aver dato conto del contenuto dell'articolo 4, che reca una mera correzione formale all'articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 dello stesso anno, recante interventi per le aree depresse e in materia di lavoro ed occupazione, il relatore Montagnino conclude la sua esposizione auspicando una sollecita conversione in legge del decreto-legge in titolo, integrato con le modifiche da lui suggerite.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio che, peraltro, nella passata legislatura espresse un parere contrario su parte di una precedente versione del decreto-legge, fissa a lunedì 15 luglio alle ore 13 il termine per la presentazione di emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

(215) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio riunita in sede consultiva per l'esame del disegno di legge in titolo ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di rinviare l'esame, in attesa che il Governo predisponga la suddetta relazione, nel termine previsto di 30 giorni, e che la Commissione bilancio si esprima sul provvedimento.

Il senatore MANZI conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) DE LUCA Michele ed altri: Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio riunita in sede consultiva per l'esame del disegno

di legge in titolo ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di procedere nella discussione generale, contestualmente allo svolgimento delle già programmate audizioni presso l'Ufficio di Presidenza, fino ad esaurimento della stessa per poi sospendere eventualmente l'esame in attesa della suddetta relazione e del conseguente parere della Commissione bilancio.

Conviene unanime la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(38) SMURAGLIA ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che l'Assemblea non ha ancora deliberato sulla proposta di adottare per il disegno di legge in titolo la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81, comma 3 del Regolamento. Sembra pertanto opportuno attendere tale deliberazione, prima di assumere decisioni in merito all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Conviene unanime la Commissione.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00054

Il presidente SMURAGLIA sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00054, da lui presentata, riguardante l'ipotesi di accordo recentemente sottoscritto tra le organizzazioni sindacali e le associazioni artigiane.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCLEDÌ 10 LUGLIO 1996

10ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il Ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 15,35.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

(R033 004, C12ª, 0001º)

Il presidente CARELLA fa preliminarmente presente che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierno dibattito. Comunica che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

Poichè non vi sono obiezioni a tale richiesta, detta forma di pubblicità viene adottata per lo svolgimento dei lavori dell'odierna seduta pomeridiana.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito del dibattito sulle Comunicazioni del Ministro della sanità, rese nella seduta del 26 giugno**

(R046 003, C12ª, 0001º)

Riprende il dibattito con la replica del Ministro della sanità BINDI agli interventi dei commissari, svolti nella seduta del 26 giugno e del 3 luglio.

In primo luogo, espresso apprezzamento per la qualità degli interventi dei senatori, il ministro Bindi conferma di prendere spunto nelle sue iniziative legislative ed amministrative dall'idea-forza per cui la Sanità, punto strategico dello Stato sociale, dovrà mutare la sua intima natura, non più fonte di spesa bensì risorsa d'investimento. Lamenta l'assenza in Italia di un Rapporto ufficiale sullo stato della salute dei cittadini, ossia di dati sicuri che fotografino le differenze

fra le varie regioni geografiche nell'aspetto delle cure sanitarie, a livello sia pubblico che privato.

Si sofferma poi sulla diffusa consapevolezza della necessità di tutelare con somma cura il ciclo della vita in tutta la sua completezza, ed a tal riguardo difende la scelta, tipicamente italiana, di far rientrare la veterinaria nelle competenze del Ministero della sanità; sottolinea altresì l'importanza di garantire lo sviluppo dell'attività di prevenzione. Al contempo, ribadisce la necessità di prestare la debita attenzione alle problematiche del finanziamento delle spese in questo settore: preannuncia anche l'idea di intervenire per un riequilibrio dei fondi a disposizione. Ciò impone, tuttavia, di ipotizzare, sia pure in via sperimentale, nuove forme di prelievo.

Passa quindi in esame le problematiche sottese al federalismo sanitario da molti auspicato. Concorda sull'esigenza di fondo, come pure in parallelo, sull'ineluttabilità di una rimediazione profonda del ruolo e della struttura del Ministero. In tale contesto sottolinea la sua profonda convinzione di doversi rimeditare con coraggio le allocazioni delle risorse disponibili.

Aderisce alla tesi di chi ha lamentato un poco funzionale circuito decisionale fra Stato e Regione e parimenti concorda con chi avverte il bisogno di introdurre criteri e mentalità aziendali per pervenire all'obiettivo di un bilancio sano e, soprattutto, quello di un servizio di elevata qualità. Connessa a questa tematica vi è quella di una corretta remunerazione delle prestazioni fornite: a tal riguardo fa presente che il problema dei tariffari non è solo ed esclusivamente di ordine monetario. Propone di rafforzare il procedimento di accertamento dei requisiti per il ricorso alle strutture sanitarie ed invita a tener conto del ruolo importante svolto anche dalle associazioni che operano sotto il regime della legge per il volontariato.

Con particolare riferimento ai problemi del personale che opera nel settore, richiama all'attenzione di tutti alcuni punti fermi: e precisamente che la contrattazione non può rimanere a lungo aperta, che le retribuzioni attuali non sono tra le più elevate a livello europeo e che le problematiche legate alle incompatibilità dei medici non vanno aggirate, bensì affrontate con lucidità.

Si sofferma infine su aspetti più di dettaglio, quali quelli menzionati dai commissari negli scorsi giorni. Ritiene doveroso intervenire sui fondi vincolati per migliorare l'offerta di Sanità e preannuncia, con riferimento all'AIDS, l'istituzione di una Commissione per la trasparenza nella gestione dei fondi disponibili.

Conclude segnalando la sua convinzione che si dovrà favorire la ripresa della ricerca da parte dell'industria farmaceutica italiana.

Il presidente CARELLA ringrazia il Ministro, del quale apprezza la sensibilità mostrata e l'approfondimento con il quale ha risposto alla Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA NOTTURNA
(A007 000, C12ª, 0005°)*

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta notturna, già prevista per le ore 21.30, è integrato con l'esame in sede referente

del disegno di legge n. 908 di conversione in legge del decreto-legge n. 280, già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,40.

11ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente CARELLA ricorda che ha avuto inizio la discussione generale.

Interviene la senatrice SALVATO, a giudizio della quale le modificazioni apportate in sede di conversione dalla Camera dei deputati non hanno fatto che peggiorare il testo del decreto-legge, giunto ormai all'ennesima reiterazione, nonostante che la definitiva conversione sia attesa da tutti gli operatori, pubblici e privati, impegnati nel settore del recupero dei tossicodipendenti. Dopo aver ripercorso l'*iter* delle modificazioni subite dal testo nelle precedenti versioni del decreto-legge, l'oratrice critica in particolare la disposizione che consente di utilizzare unicamente il metadone per effettuare i programmi di recupero. Esprime inoltre un giudizio nettamente negativo sulle disposizioni che, di fatto, bloccano l'attività dei servizi pubblici operanti nel settore delle tossicodipendenze, impedendo, sostanzialmente, quella fattiva collaborazione tra pubblico e privato sociale, che sola, potrà dare risultati soddisfacenti. Per tutti questi motivi si dichiara contraria alla definitiva conversione in legge del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BERNASCONI, a giudizio della quale il decreto-legge, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, consente di avviare finalmente la razionalizzazione della rete dei piccoli ospedali, ormai del tutto inadeguata alle mutate condizioni socio-economiche del Paese, nonché alle innovazioni della scienza medica. Il decreto-legge supera il parametro acritico e arbitrario dei posti letto - criterio rilevatosi assolutamente inappropriato - adeguando anche la programmazione della razionalizzazione della rete ospedaliera alla nuova realtà delle aziende sanitarie locali.

Di particolare rilievo, continua la relatrice, risulta inoltre l'aver investito unicamente le Regioni di tutte le competenze per avviare concretamente e definitivamente la ristrutturazione della rete dei piccoli ospedali.

Per i motivi suesposti, auspica la definitiva conversione in legge del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Interviene quindi il senatore MIGNONE, il quale esprime il pieno apprezzamento della sua parte politica sul testo del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, sottolineando come esso consenta finalmente di avviare concretamente la razionalizzazione della rete dei piccoli ospedali.

Non essendoci altri iscritti a parlare e rinunciando il RELATORE e il sottosegretario CORLEONE ad intervenire per la replica, il presidente CARELLA propone alla Commissione di fissare per le ore 10 di domani, giovedì 11 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 10 LUGLIO 1996

14ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CARCARINO

indi del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il dipartimento della protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(614) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante interventi di protezione civile

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati già illustrati gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

Il senatore VELTRI ritira l'ordine del giorno 0/614/3/13ª; presenta ed illustra poi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

in data 19 giugno eccezionali precipitazioni hanno devastato vaste zone di Lucca e Massa Carrara;

nell'alta Versilia le avversità atmosferiche hanno causato la morte di dodici persone, mentre non si conosce ancora la sorte di sei persone;

i danni alle infrastrutture, alle abitazioni, alle imprese sono veramente di grande consistenza e vi sono paesi quasi interamente distrutti;

in data 22 giugno ingenti precipitazioni hanno pesantemente danneggiato i comuni dell'alta Carnia, dove molte frazioni sono rimaste isolate per l'interruzione della viabilità provinciale e una persona è deceduta per annegamento in seguito ad una frana;

le comunità colpite da entrambi gli eventi hanno subito un colpo dal quale non potranno riprendersi senza un intervento consistente dello Stato;

ritenuto che:

la frequenza degli eventi alluvionali nel Paese rende indispensabile ed urgente l'attuarsi di una politica di previsione e prevenzione, al fine di limitare i danni dovuti alle caratteristiche idrogeologiche del nostro Paese, oltre che per consentire un uso razionale e corretto del suolo;

una politica di programmazione basata sulla legge n. 183 del 1989 e su una sua applicazione puntuale debba prevedere una rivisitazione dei contenuti della legge stessa, in termini soprattutto di semplificazione delle attribuzioni in capo a diversi enti e organismi, oltre che di copertura finanziaria;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi un disegno di legge-quadro sulle calamità naturali che preveda uniformità e certezza di trattamento delle situazioni di danno e veda il suo punto di forza in una mappatura delle aree di rischio del Paese:

a ridefinire l'assetto dei Servizi tecnici nazionali in un organismo unitario e coordinato che si avvalga anche dei contributi scientifici e culturali, oltre che operativi, già presenti a vari livelli in seno ai Servizi stessi.

Si raccomanda un impegno volto a valorizzare il rapporto tra tematiche ambientali e scuola, affinché i giovani trovino possibilità di buona conoscenza delle realtà in cui vivono, nelle loro bellezze come nei loro rischi.

È indispensabile inoltre un maggiore coinvolgimento delle associazioni di volontariato, sociali e culturali, in corrispondenza di una matura acquisizione della cultura dell'ambiente.

Occorre altresì sollecitare un'attiva opera di cultura preventiva dei rischi naturali o provocati da attività umana, anche attraverso l'intervento di «pubblicità-progresso», rivolta soprattutto alle fasce più esposte come bambini ed anziani».

0/614/4/13^a VELTRI, CARCARINO, RESCAGLIO, POLIDORO, SQUARCIALUPI,
BORTOLOTTI, MAGGI, LASAGNA, RIZZI, COZZOLINO

Il senatore MAGGI illustra due ordini del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premessi che:

la ricorrenza e la portata degli eventi calamitosi registrati negli ultimi anni hanno messo a nudo notevoli limiti di efficacia ed efficienza degli interventi disposti;

è tuttora assente una seria politica di prevenzione o contenimento degli effetti disastrosi sistematicamente subiti;

preso atto che:

in troppi casi fungono da moltiplicatore dei danni situazioni di notoria carenza dei requisiti (di carattere idrogeologico, statico, funzionale) previsti dalle leggi in vigore a tutela del territorio e degli immobili ed a garanzia della funzionalità e sicurezza degli ambienti destinati allo studio, al lavoro, alla fornitura di servizi ed alla residenza;

siffatte carenze sono riconducibili alla dichiarata indisponibilità di mezzi al cui reperimento già presiede l'attuale ordinamento;

l'assenza di un «contenitore di garanzia» della raccolta operata dall'esistente sistema tributario consente il dissolvimento di disponibilità da allocare prioritariamente per la salvaguardia della incolumità pubblica e del territorio;

impegna il Governo:

a delineare ed attuare una politica di intervento, nel settore, di eminente carattere preventivo, mediante la costituzione e la regolamentazione di un «fondo speciale» di dotazione e allocazione sistematica delle risorse rivenienti da prelievi ed imposizioni già operanti e finalizzati (o finalizzabili) per detti fini;

a preordinare, all'interno dei documenti di programmazione governativa, piani di intervento annuali tendenti a sanare (con carattere di priorità ed urgenza) le carenze accumulate ed a garantire, col meccanismo innanzi suggerito, la necessaria copertura a sostegno della priorità assoluta, della qualità e della validità dell'intervento doveroso dello Stato, in sintonia con le istituzioni locali;

a raccordare l'attuale normativa con le finalità delineate anche mediante una rivisitazione dei contenuti, in termini, soprattutto, di semplificazione delle attribuzioni e le responsabilità facenti capo a diversi enti e organismi;

a preordinare un disegno di legge-quadro che preveda uniformità e certezza di trattamento di ogni situazione oggettiva di danno e veda il suo punto di forza in una mappatura delle aree a rischio del Paese e delle specifiche esigenze;

a ridefinire l'assetto dei servizi tecnici nazionali, oggi dispersi in più ambiti istituzionali, in un organismo unitario e coordinato che si avvalga anche dei contributi scientifici e culturali, oltre che operativi, già recuperabili, a vari livelli, in seno a detti servizi».

0/614/5/13^a

MAGGI, COZZOLINO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 14 aprile 1995 è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma dell'artico-

lo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

con ordinanza emessa in pari data è stato nominato il prefetto di Napoli commissario delegato per interventi di urgenza autorizzandolo ad adottare, qualora necessario, anche provvedimenti in deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e mettendo a disposizione risorse finanziarie di rilevante entità;

con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1996 e che con apposita ordinanza sono stati ulteriormente concessi poteri straordinari per accelerare l'attuazione degli interventi;

nonostante il tempo trascorso, permane gravissima la situazione igienico-sanitaria e che, recentemente, si ipotizza anche un eventuale sgombero coattivo da parte della popolazione residente in prossimità del fiume Sarno;

la dichiarazione dello stato di emergenza viene a scadere alla fine del corrente anno e che l'attuazione degli interventi presenta forti ritardi;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile ed immediata iniziativa finalizzata a realizzare nei tempi previsti il risanamento ambientale del Sarno».

0/614/6/13^a COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA, LASAGNA, RIZZI

Il senatore SPECCHIA illustra due ordini del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

la legge n. 183 del 1989 per la difesa del suolo non è stata ancora attuata in tutte le sue parti da alcune regioni;

si ritiene necessaria una rivisitazione ed un aggiornamento della legge in questione per procedere in particolare a una semplificazione delle procedure e delle competenze;

impegna il Governo:

a riferire, entro un mese, sull'attuazione della legge n. 183 del 1989 e sulle iniziative legislative che intende assumere per dotare l'Italia di uno strumento legislativo in grado concretamente di dare attuazione ad una efficace politica a difesa e a tutela del territorio».

0/614/7/13^a

SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 614,
premessi che:

il 19 giugno scorso precipitazioni di particolare intensità hanno arrecato ingenti danni a diverse zone delle provincie di Lucca e Massa Carrara;

in particolare, nell'alta Versilia si sono avuti ben 12 morti, danni alle infrastrutture, alle abitazioni e alle imprese;

nello stesso mese di giugno eccezionali piogge hanno provocato gravissimi danni ai comuni dell'alta Carnia dove molte frazioni sono rimaste isolate e una persona è deceduta;

impegna il Governo:

ad individuare le cause e le responsabilità, che al di là dell'eccezionalità dell'evento alluvionale, hanno contribuito a determinare morti e danni;

ad adottare un urgente provvedimento per la sospensione, a favore delle popolazioni interessate, dei termini di scadenza previsti per gli adempimenti fiscali;

ad attuare misure a favore dei lavoratori le cui aziende sono state danneggiate;

a predisporre provvedimenti a favore dei diversi settori produttivi, per la ripresa delle rispettive attività;

a programmare e a realizzare i necessari interventi di prevenzione che evitino il ripetersi di eventi così tragici».

0/614/8/13^a

SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI, MARRI, TURINI, COLLINO

Il relatore STANISCIÀ, pur dicendosi sostanzialmente favorevole agli ordini del giorno presentati, invita i proponenti ad accorpate le parti analoghe in modo da ridurre il numero.

Il senatore MAGGI, condividendo quanto detto dal relatore, ritira gli ordini del giorno nn. 5 e 8.

Il senatore SPECCHIA, dichiarata la disponibilità ad accorpate gli ordini del giorno vertenti sulla stessa materia, suggerisce in relazione all'ordine del giorno n. 4 l'opportunità di inserirvi un riferimento alle recenti calamità verificatesi in Piemonte, nonché un invito al Governo ad operare affinché si possano individuare con celerità e chiarezza le responsabilità dei recenti eventi calamitosi o delle loro conseguenze, secondo quanto già suggerito negli ordini del giorno presentati dal proprio Gruppo.

Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole alla proposta del senatore Specchia, nonché al contenuto dei vari ordini del giorno; preannuncia quindi che, qualora ripresentati in Assemblea, tutti gli ordini del giorno saranno accolti dal Governo pur auspicando che, per esigenze di chiarezza, i presentatori possano convergere su uno o due testi unificati.

Non insistendo nessuno dei proponenti per la votazione degli ordini del giorno, il presidente CARCARINO propone che, ai fini della loro rappresentazione in Assemblea, si proceda ad un accorpamento delle parti analoghe degli ordini del giorno nn. 1, 2, 4, 6 e 7.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il presidente CARCARINO avverte che la 5ª Commissione permanente ha preannunciato, nella seduta di ieri, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1, 1.0.4 e 10.0.1.

Il senatore COZZOLINO illustra l'emendamento 1.0.1.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.05.

Il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 10.1.

Il presidente CARCARINO dà conto degli emendamenti 10.0.1 e 1.1.

Il sottosegretario BARBERI dichiara di ritirare l'emendamento 1.1, alla luce del parere della 5ª Commissione.

L'emendamento 10.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 1.0.4.

Il relatore STANISCIA si rimette al Governo sull'emendamento 1.0.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 10.1.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 10.1, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 1.0.5.

Il senatore LASAGNA interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.1 affermando che esso è in sintonia con la strategia, che sembra condivisa anche dal Governo, di spostare gli interventi sulla prevenzione.

Il senatore VELTRI esprime delle perplessità in merito a tale emendamento, che potrebbe determinare delle interferenze rispetto all'azione del Commissario di Governo.

Il senatore COZZOLINO, replicando al senatore Veltri, fa presente che l'emendamento intende solo sottolineare l'assoluta necessità di intervenire, atteso che da quando nel territorio del bacino del Sarno

è stata dichiarata l'emergenza, non si è registrata alcuna concreta realizzazione sul piano del risanamento.

Il senatore POLIDORO esprime l'avviso che l'emendamento non inoverrebbe in alcun modo alla normativa già vigente.

Il senatore BORTOLOTTO concorda con la necessità di intervenire sul bacino del Sarno, anche da parte del Dipartimento della protezione civile, esprimendo l'avviso che si sono probabilmente creati i presupposti anche per un'azione della Magistratura.

Il senatore IULIANO, dichiarandosi favorevole all'emendamento, sottolinea l'opportunità di dare un segnale da parte del Parlamento, trattandosi di una situazione ormai degenerata, anche dal punto di vista della confusione delle competenze.

Il senatore SPECCHIA esprime l'avviso che un intervento del Dipartimento della protezione civile potrebbe valere ad alleggerire la situazione almeno sul piano igienico-sanitario, attuando i primi interventi urgenti.

Il senatore GIOVANELLI dichiara di concordare sul fine dell'emendamento ma ritiene che sia inidoneo il mezzo prescelto dai proponenti, dal momento che la proposta emendativa non ha contenuto giuridico; preannuncia quindi la sua astensione.

Il presidente CARCARINO propone che l'emendamento sia ritirato ed il suo contenuto venga incluso nel dispositivo dell'ordine del giorno n. 6.

Il senatore COZZOLINO accoglie la proposta del Presidente e riformula l'ordine del giorno nel modo seguente:

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premessi che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 aprile 1995 è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

con ordinanza emessa in pari data è stato nominato il prefetto di Napoli commissario delegato per interventi di urgenza autorizzandolo ad adottare, qualora necessario, anche provvedimenti in deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e mettendo a disposizione risorse finanziarie di rilevante entità;

con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1996 e che con apposita ordinanza sono stati ulteriormente concessi poteri straordinari per accelerare l'attuazione degli interventi;

nonostante il tempo trascorso, permane gravissima la situazione igienico-sanitaria e che, recentemente, si ipotizza anche un eventuale sgombero coattivo da parte della popolazione residente in prossimità del fiume Sarno;

la dichiarazione dello stato di emergenza viene a scadere alla fine del corrente anno e che l'attuazione degli interventi presenta forti ritardi;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile ed immediata iniziativa finalizzata a realizzare nei tempi previsti il risanamento ambientale del Sarno, anche attraverso interventi straordinari del Dipartimento della protezione civile necessari per fronteggiare l'emergenza di carattere igienico-sanitario determinatasi nell'area».

0/614/6 n.t./13ª

COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA, LASAGNA, RIZZI

A tale ordine del giorno riformulato dichiararono di aggiungere la propria firma i senatori VELTRI, IULIANO, BORTOLOTTI, POLIDORO e CARCARINO.

Con il parere favorevole del Relatore e con il preannuncio di accettazione da parte del Rappresentante del Governo (laddove ripresentato in Assemblea), l'ordine del giorno è quindi posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Successivamente, senza discussione, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 10.1.

La Commissione dà infine mandato al senatore Staniscia di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 292 del 1996, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale nonchè ad apportare tutte le modificazioni di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.

(871) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonchè per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CONTE illustra il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge, emanato a seguito del crollo verificatosi nel quartiere Secondigliano di Napoli, nonchè dell'incendio che ha distrutto il teatro «La Fenice» di Venezia. Gli interventi per quest'ultima evenienza, contemplati dall'articolo 1, sono oggetto di un primo finanziamento di 20 miliardi; la relativa individuazione è di competenza di una commissione presieduta dal prefetto e composta dai rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. La realizzazione degli interventi avviene mediante ordinanze contingibili ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992; tale strumento sarà utilizzato anche per

la ristrutturazione del teatro Malibrán. L'articolo 2 prefigura contributi privati e pubblici, gestiti dal prefetto di Venezia, i quali concorreranno per l'ulteriore spesa che si renderà necessaria: poichè il costo complessivo della ristrutturazione del teatro, prevedibilmente, supererà l'ammontare del primo apporto finanziario stanziato dall'articolo 1, sarebbe opportuno prevedere ulteriori finanziamenti in futuro, anche attingendo dalle risorse che potrebbe mettere a disposizione l'Unesco.

La realizzazione degli interventi di riparazione a Secondigliano, invece, è di competenza del sindaco di Napoli: anche in tal caso il relativo impegno finanziario statale - ammontante a 20 miliardi nel biennio - rappresenta un primo apporto che dovrebbe essere integrato alla luce di un più generale progetto di recupero dell'area, di cui è necessario ripristinare le condizioni minime di vivibilità; la relativa condizione urbana rasenta infatti soglie insostenibili di degrado, con ampia fascia di evasione dall'obbligo scolastico e presenza preponderante della criminalità organizzata. L'articolo 4, infine, prevede contributi alle famiglie delle persone decedute a causa dell'evento disastroso, nonchè a quella dell'unica persona ancora dispersa; un'ulteriore limitata provvidenza è attribuita ai nuclei familiari che risiedevano nell'immobile distrutto, nonchè alle imprese ivi ubicate.

Il relatore conclude invitando alla celere conversione del decreto-legge, che rappresenta una premessa per gli interventi successivi volti a rimuovere le cause dell'emergenza verificatesi nei due casi in questione.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LASAGNA formula il dubbio della totale insufficienza dei 20 miliardi stanziati per la ricostruzione del teatro «La Fenice»; lamenta poi che, a fronte dell'intento conclamato dal Governo in merito alla limitazione dei decreti-legge, si sia deciso di adottare lo strumento decretizio per una materia che poteva essere oggetto di un disegno di legge ordinaria.

Il senatore RESCAGLIO ravvisa nell'articolo 2, sui contributi dei privati, un'utile opportunità di finanziamento da valorizzare, ma nel contempo auspica che l'intervento dell'Unesco abbia a verificarsi, nonostante le recenti difficoltà che hanno limitato l'operatività di tale organizzazione internazionale.

Il senatore BORTOLOTTO ricorda che il decreto-legge in titolo ne reitera altri due già decaduti e, pertanto, sarebbe stato difficile trasferirne i contenuti in un disegno di legge ordinaria senza produrre un effetto pernicioso sugli interventi già in atto; chiede poi spiegazioni al Governo circa la previsione di una competenza prefettizia a Venezia, nonostante la proprietà comunale del teatro; esprime anche dubbi sulla valenza derogatoria delle leggi di contabilità generale dello Stato attribuita alle ordinanze contingibili.

Il senatore CARCARINO, espressa preferenza per due interventi legislativi separati per le emergenze verificatesi all'inizio dell'anno a Na-

poli e Venezia, ravvisa comunque la necessità di convertire al più presto il decreto-legge in titolo, che, col prevedere ordinanze contingibili, si vale di uno dei più classici strumenti di protezione civile. Preannuncia pertanto che il suo Gruppo non presenterà emendamenti e si riserva di intervenire in Assemblea in dichiarazione di voto favorevole.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore CONTE, secondo cui i costi della ricostruzione della «Fenice» alla fine potrebbero ammontare circa a 160 miliardi: è perciò necessario un ulteriore contributo al quale potrebbe concorrere l'emissione di buoni ordinari del comune, ovvero un finanziamento dell'Unesco: quest'ultima organizzazione ha effettivamente risentito delle difficoltà generali della contribuzione degli Stati membri. Riconosce infine la disomogeneità dei due capi del decreto-legge, ma ravvisa un elemento comune per la quasi contemporaneità dei fatti oggetto del provvedimento.

replica il sottosegretario BARBERI, ricordando che il Dipartimento della protezione civile aveva proposto due separati decreti-legge ma la determinazione del Consiglio dei ministri in febbraio fu diversa; alla produzione di effetti, già intervenuta, è conseguita poi la necessità delle reiterazioni. Il Governo ha espresso già alla Camera dei deputati il proprio impegno a concorrere alla spesa futura che dovesse rendersi necessaria per rimuovere le cause dell'emergenza verificatasi, ma ciò potrà avvenire solo nei documenti di bilancio di fine d'anno, anche alla luce dei piani pluriennali di spesa che saranno redatti dai soggetti competenti sugli interventi; quanto all'individuazione di questi ultimi, essa è avvenuta col consenso degli enti locali interessati.

Il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per le ore 18 di domani, giovedì 11 luglio 1996.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C13ª, 0002ª)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta di domani, 11 luglio 1996, prevista per le ore 15, non avrà più luogo; convoca altresì per la stessa data e la stessa ora l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che non può tenersi al termine della presente seduta per il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 614

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi di emergenza nel bacino del fiume Sarno)

1. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad adottare gli interventi straordinari necessari per fronteggiare la situazione di emergenza di carattere igienico-sanitario determinatasi nel bacino del fiume Sarno».

1.0.1

COZZOLINO, LASAGNA, MAGGI, SPECCHIA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973)

1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perchè in aree dichiarate inagibili, nonchè il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Ministro dell'interno con delega alla protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico».

1.0.2

VELTRI, CARCARINO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35)

1. All'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come inserito dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «e, comunque, entro il 30 giugno 1996» sono soppresse.

2. All'articolo 8, comma 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come inserito dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è aggiunto il seguente periodo: «La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996».

1.0.3

VELTRI, CARCARINO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «40 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60 unità».

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1996 e 220 milioni per gli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

1.0.4

VELTRI, CARCARINO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito con la legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: « 30 settembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 1996».

1.0.5.

LORETO, VELTRI

Art. 10.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1-bis».

10.1

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sono differiti al 31 dicembre 1996».

10.0.1

PREIONI

al testo del disegno di legge di conversione**Art. 1.**

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì fatti salvi i rapporti di lavoro già posti in essere sulla base delle disposizioni del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292».

1.1

IL GOVERNO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Proposta di indagine conoscitiva su: bilancio dell'attuazione del Trattato di Maastricht e prospettive di sviluppo dell'Unione europea

(Esame)

(R048 000, C23ª, 0001º)

Il presidente BEDIN illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo dando conto delle tematiche che si intenderebbero affrontare e sottolineando che esse presuppongono una attenta delimitazione delle medesime rispetto alle competenze delle Commissioni permanenti.

Mette in evidenza che il contributo più aggiornato al lavoro che la Giunta potrebbe svolgere è rappresentato dalla relazione sull'andamento dei lavori di revisione del Trattato predisposta dalla Presidenza italiana e approvata dal Consiglio europeo di Firenze, documento acquisito agli atti della Giunta e già fatto pervenire ai suoi membri.

Sollecita un dibattito sulla proposta in esame per arricchire o delimitare le aree tematiche già illustrate e così permettere all'Ufficio di Presidenza - che si riserva di convocare a brevissimo termine - di predisporre in concreto gli argomenti da affrontare in via prioritaria.

I senatori TAPPARO, BETTAMIO, SQUARCIALUPI, MAGNALBÒ, LAURICELLA, NAVA, CORRAO, MONTICONE, MANZI e GASPERINI contribuiscono a specificare la natura delle notizie, delle informazioni e delle documentazioni che si intendono acquisire e del metodo di lavoro che si intende adottare, che per unanime consenso dovrà puntare a risultati rapidi concreti e propositivi e proponendo altresì specifici argomenti da inserire nel quadro generale già illustrato dal Presidente.

Il Presidente BEDIN, prendendo atto degli orientamenti degli intervenuti, rileva che gli argomenti da affrontare con priorità nell'ambito

della proposta di indagine conoscitiva riguarderebbero la mancata utilizzazione dei fondi strutturali - argomento, peraltro, affrontato nella trascorsa legislatura dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei deputati - la procedura elettorale uniforme per l'elezione del Parlamento europeo, l'impatto del Trattato di Maastricht sul sistema economico italiano, in particolare, nei settori: della realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM), dell'agricoltura, delle grandi reti transeuropee e della politica culturale europea. Altro argomento proposto sarebbe anche quello dell'evoluzione del partenariato euromediterraneo.

Un tema evocato con particolare insistenza - prosegue il Presidente - e anche il più preoccupante, è il problema della disoccupazione nell'Unione europea. Tale aspetto - egli sottolinea - è altresì di particolare interesse per la Giunta poichè potrebbe essere uno dei temi all'ordine del giorno della COSAC di Dublino del 14-16 ottobre prossimi. Naturalmente - egli precisa - La Giunta dovrebbe affrontare i profili attinenti alle proprie specifiche competenze.

Il Presidente Bedin propone pertanto che la Giunta deliberi nel senso di procedere all'indagine conoscitiva in titolo, rinviando all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che si terrà domani, la scelta degli argomenti da affrontare in via prioritaria, nel quadro dell'impostazione generale da lui illustrata e integrato dalle ulteriori proposte emerse.

La Giunta delibera, quindi, all'unanimità di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il necessario assenso sul programma di massima dell'indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C23^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani mattina alle ore 8.30.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge e documenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(750) PERUZZOTTI e SERENA. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari:* parere favorevole con osservazioni;

(752) LA LOGGIA ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali e similari:* parere favorevole con osservazioni;

(761) ARLACCHI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari:* parere favorevole con osservazioni;

(776) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale: rinvio dell'emissione del parere;

(398) PREIONI. - *Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti:* rinvio dell'emissione del parere;

(775) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore: rinvio dell'emissione del parere;

(453) Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3^a Commissione:

(673) MIGONE. - *Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 4^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 2) BERTONI e PERUZZOTTI. - *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate*: rinvio dell'emissione del parere;

(845) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia: rinvio dell'emissione del parere;

alla 8^a Commissione:

(777) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 334, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione:

(637) WILDE ed altri. - *Disciplina della subfornitura industriale*: rinvio dell'emissione del parere;

(644) TAPPARO ed altri. - *Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 11^a Commissione:

(38) SMURAGLIA ed altri. - *Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12^a Commissione:

(819) Conversione in legge, con modificazioni, de decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(67) NAPOLI Roberto ed altri. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*: parere favorevole con osservazioni;

(237) BETTONI BRANDANI ed altri. - *Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*: parere favorevole con osservazioni;

(274) MARTELLI. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*: parere favorevole con osservazioni;

(65) NAPOLI Roberto ed altri. - *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule*: parere favorevole con osservazioni;

(238) BETTONI BRANDANI ed altri. - *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule*: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

6^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 16,45.*

(611) Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Parere alla 6^a Commissione. Favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che la 6^a Commissione ha trasmesso una nuova formulazione dell'emendamento 10.2, sul quale la Sottocommissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella seduta del 2 luglio. Osserva quindi che, nella sua nuova formulazione, l'emendamento appare provvisto di idonea copertura finanziaria, per cui propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il presidente COVIELLO, prendendo atto delle affermazioni del relatore, precisa che è opportuno confermare in linea generale la prassi secondo cui la Commissione esprime il proprio parere sui disegni di legge e sugli emendamenti solo all'esito di una attenta istruttoria sulle loro eventuali implicazioni finanziarie, da effettuarsi tenendo conto anche delle valutazioni del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di rimettersi alla valutazione del relatore, sottolineando che ad un primo esame l'emendamento appare provvisto di copertura finanziaria. Rappresenta peraltro, in linea con quanto rilevato dal Presidente, l'esigenza di disporre in futuro di tempi più ampi per fornire un'approfondita valutazione degli emendamenti sui quali è richiesto il parere.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sulla copertura finanziaria dell'emendamento, sottolineando che il capitolo 4432 richiamato concerne anche spese di carattere obbligatorio corrispondenti ad impegni assunti dal bilancio dello Stato nei confronti dell'Ente poste.

Il senatore GUBERT esprime una valutazione negativa sull'emendamento, avanzando riserve anche sul merito dello stesso.

Il senatore FIGURELLI fa presente che l'emendamento è volto a rifinanziare lavori socialmente utili nella città di Palermo, e che esso contribuisce a sottrarre al dominio della mafia gli appalti di opere di restauro e manutenzione.

Il senatore CURTO concorda con le osservazioni formulate dal senatore Vegas, in base alle quali non può fornirsi una valutazione positiva dell'emendamento.

Il relatore MORANDO ribadisce la sua proposta di parere favorevole, sottolineando peraltro che difficilmente il decreto-legge n. 287 potrà essere convertito nei termini costituzionali, per cui l'approvazione dell'emendamento da parte del Senato potrebbe sollecitare il Governo ad affrontare la questione in esso trattata nell'eventuale reiterazione del provvedimento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul nuovo testo dell'emendamento 10.2.

La seduta termina alle ore 17,05.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

1^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(335) GUERZONI ed altri. - *Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici:* parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(845) Conversione in legge del decreto-legge 1^o luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia: non ostativo;

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(614) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante interventi urgenti di protezione civile: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(637) WILDE ed altri. - *Disciplina della subfornitura industriale:* parere favorevole con osservazioni;

(644) TAPPARO ed altri. - *Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori:* parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(819) Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 LUGLIO 1996

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(775) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore: parere favorevole;

(776) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale: parere favorevole con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

(172) SALVATO ed altri: Interventi a favore della riconversione dell'industria bellica in attività produttive o di servizio per uso civile: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(871) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

1^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

(614) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante interventi urgenti di protezione civile: parere favorevole con osservazioni;

alla 11^a Commissione:

(831) Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 339, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996

1^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Papini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

(872) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(253) Di Orio ed altri: Norme in materia di ammissione dei laureati in medicina e chirurgia nelle scuole di specializzazione: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 9 e 15

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 355, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (915).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito (916) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (453).
- III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:
 - Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-99 (*Doc. LVII, n. 1*).
- IV. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario (908) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PERUZZOTTI e SERENA. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (750).
- LA LOGGIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali e similari (752).
- ARLACCHI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari (761).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (453).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1996, n. 297, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (623).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (776).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana (833) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica (870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. - Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (335).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (398).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 305, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (633).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (775).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SENESE ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (826).
- LUBRANO DI RICCO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (508).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (741).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

III. Esame dei disegni di legge:

- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
 - VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
 - SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (740).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 14,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- MIGONE. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992 (672).
- MIGONE. - Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994 (673).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 14,30

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999 (*Doc. LVII, n. 1*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (611).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 15

Procedure informative

- Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 3 luglio, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio dei ministri, con delega per lo spettacolo e lo sport sugli indirizzi generali della politica in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 320, recante interventi nel settore dei trasporti (712).
 - II. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 334, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (777).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 15

Procedure informative

- Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 26 giugno, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per

il turismo sulle linee programmatiche del Governo nelle materie di sua competenza.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 14,45

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
 - DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (38).
 - Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 339, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (831).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 11 luglio 1996, ore 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).

- PROVERA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (819) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario (908) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

